

COSIMO NOTARSTEFANO è titolare del Modulo Europeo "Jean Monnet" di "Politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea" presso il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Lecce.

Docente di "Legislazione del Turismo" all'Università di Lecce - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e di "Legislazione turistica ed alberghiera" alla Scuola Internazionale di Scienze Turistiche di Roma.

Coordinatore dei Campus europei del turismo, dell'ambiente e della tutela del patrimonio (DG dell'U.E.)

Socio A.I.E.S.T. Associazione Internazionale d'Experts Scientifiques du Tourisme, membro della C.U.M.

(Comunità Università Mediterranee). Responsabile di diversi progetti comunitari e internazionali.


Autore di diverse pubblicazioni scientifiche attinenti al fenomeno turistico.

Monografie:

- "Lineamenti privatistici delle attività turistiche", Bari, Ita ed 1998, 265 p.
- "Valorizzazione delle risorse turistiche-Città di Scutari", Programma Ecos-Ouverture/Phare, CUM, 1998
- "Protection juridique des touristes et intégration européenne: bilan et perspectives", Bari, 1997, 248 p.
- "Analisi delle tendenze e dei mutamenti in atto nel turismo internazionale in riferimento all'industria turistica italiana e allo variabile ambientale necessaria per uno sviluppo turistico sostenibile", Unesco/C.U.M., Bari, 1997, 47 p
- "Tourisme et Droit Italien: Recueil des principaux textes législatifs et réglementaires, des décisions jurisprudentielles et de la doctrine", Collection Études & Mémoires, C.H.E.T., Université Droit, Économie et Sciences, Aix-en-Provence/Marseille, 1994, 135 p.
- "Analyse Coûts-Bénéfices/Multiplicateur", Essai Bibliographique, Tome 10 n. 565, C.H.E.T., Université Droit, Économie, Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1994, 42 p
- "Carte di credito e tutela del turista", Collection Les Cahiers du Tourisme, Série C n.198, CHET, Université Droit, Économie et Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1996, 80 p.
- "Esquisse de la législation touristique communautaire relative à la protection du touriste", Collection Les Cahiers du Tourisme, Série C n.° 188, C.H.E.T., Université de Droit, d'Économie et des Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1994, 47 p.
- "La jurisprudence de la Cour de Cassation dans le domaine du tourisme et des loisirs", Collection Études & Mémoires, C.H.E.T., Université de Droit, d'Économie et des Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1995, 81 p.
- "Analyse Coûts-Bénéfices/Multiplicateur", Essai Bibliographique, Tome 10 n. 565, C.H.E.T., Université Droit, Économie, Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1994, 42 p.
- "Les moyens de paiement dans le tourisme: le cas des cartes de paiement et de crédit", Collection Les Cahiers du Tourisme, Série C n.° 182, Centre des Hautes Études Touristiques, Université Droit, Économie et Sciences, Aix-en-Provence/Marseille III, 1993, 63 p
- "Lineamenti privatistici delle attività turistiche", Bari, I ed., 1993, 223 p.

Articoli e saggi:

- "Lineamenti giuridici dei rapporti turistici", in Rivista di Diritto Commerciale, 1993, pp. 579-602.
- "La responsabilità civile del gestore di campeggi", in Giur. Ital., I, 2, c. 473 ss., UTET, Torino, 1993.
- "Aspects juridique et économiques du développement durable du tourisme international", in Bulletin "Rotary Foundation of Rotary International", Aix-en-Provence, Février 1994.
- "La législation communautaire en matière de tourisme", in "La Revue du Tourisme", Organe officiel de l'A.I.E.S.T., Saint-Gall, n.1, Janvier-Mars 1994, pp. 2-8.
- "Il contratto turistico", in "Dal tipo sociale all'atipico", "Dialoghi con gli studenti", (a cura di R. Perchinunno), Bari, Cacucci, 1995, pp. 225 - 252.
- "Routes culturelles en tant que possibilité de sauvegarder l'identité culturelles", in "Globalisation et Tourisme", 48ème Congrès A.I.E.S.T., Saint-Gall, 1996, pp. 524-529.
- "Profilii fiscali del turismo nella dimensione comunitaria", in "Il fisco", n.2/1997, pp.394-401
- "La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne en matière de protection des touristes", in "Economia e Diritto del Terziario", n. 3/96, pp.1215-1224.
- "Linee guida di governo del sistema turistico della Regione Puglia", in "Bari Economia", C.C.I.A.A. di Bari, n.° 2, Marzo-Aprile 1997, pp. 123-130.
- "Le ecolasse: sviluppi comunitari in ambito turistico", in "Tributi", n.5/1998, pp.494-501
- "Carte di credito e turismo: aspetti giuridici", in "Economia e Diritto del Terziario", n.1/1999, pp.199-224
- "Il turismo ed il patrimonio culturale", in "Programma di sviluppo della provincia di Bari", C.U.M., Bari, 1999, pp. 103-122.
- "Biens culturels entre témoignage et ressource". "Cultural heritage testimony and resource", in "Considérations sur l'état de la recherche scientifique dans la Méditerranée". "Considerations on the state of scientific research in the Mediterranean Basin", CUM-U.N.E.S.C.O., 1999, pp.23-25, pp.52-55.



Azione Jean Monnet



Comunità delle Università Mediterranee
Community of Mediterranean Universities
Communauté des Universités Méditerranéennes



Mediterranean Programme
Programme Méditerranée
Programa Mediterráneo
البرنامج المتوسطي

Contributo alla disciplina delle professioni turistiche: lineamenti giuridici ed evoluzione normativa

Cosimo Notarstefano

Novembre 2000

Contributo alla disciplina delle professioni turistiche:

lineamenti giuridici ed evoluzione normativa

Cosimo Notarstefano

Novembre 2000

Sommario

1. *Introduzione.*
2. *L'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria delle attività professionali turistiche*
 - a) *la disciplina antecedente la legge quadro sul turismo*
 - b) *l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217*
 - c) *profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche*
 - d) *la disciplina delle leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci*
3. *Linee guida per una politica legislativa regionale delle professioni turistiche tra disciplina amministrativa e orientamenti comunitari*

1. Introduzione

Il ruolo e le competenze delle autorità pubbliche a livello locale, regionale e nazionale nella creazione di condizioni favorevoli ad uno sviluppo sostenibile del turismo e l'importante funzione di sostegno finanziario e istituzionale dell'U.E.(1), rappresentano fondamentali tasselli per l'implementazione di una disciplina organica del settore coerente con le stesse legittime aspettative delle figure professionali turistiche coinvolte.

La presente analisi intende soffermarsi proprio sugli aspetti giuridici e normativi delle professioni turistiche tentando di fornire un contributo su una materia alquanto complessa e in continua evoluzione al fine di suggerire e favorire l'adozione di misure di politica legislativa atte ad assicurare che l'elevato potenziale turistico "labour intensive"(2) venga adeguatamente valorizzato.

Ciò consentirebbe di realizzare quella necessaria definizione di una chiara identità del settore che finora è mancata anche a causa della natura frammentata delle sue componenti e della "confusione" giuridica ed istituzionale che spesso ha contraddistinto l'intero fenomeno turistico.

1) Vedasi la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI (1999/C 178/03), *Rafforzare il potenziale del turismo per l'occupazione. Seguito delle conclusioni e raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul turismo e sull'occupazione*, che conferma "L'importanza dell'industria turistica ampiamente presente in tutti i Paesi dell'UE (circa 2 milioni d'impresе, essenzialmente PMI, assicurano il 5,5% del PIL, il 6% dell'occupazione e il 30% del commercio estero di servizi), che costituisce un valido banco di prova per la realizzazione della strategia europea per l'occupazione nel settore dei servizi." La relazione del Gruppo ad alto livello (GAL) sul turismo e l'occupazione e la relazione del Parlamento europeo su "Le professioni del futuro in Europa" (Consiglio europeo di Lussemburgo 21-22 novembre 1997) confermano quest'analisi e sottolineano la necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative prese ai vari livelli al fine di sfruttare le potenzialità del turismo in vista della creazione di nuovi e migliori posti di lavoro attraverso uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Ciò implica un approccio integrato e transettoriale in fatto di programmazione, sviluppo e funzionamento delle attività turistiche.

2) Le attività legate al fenomeno turistico in Europa concorrono già in misura rilevante all'occupazione e comprendono una vasta gamma di figure professionali, offrendo indubbe possibilità di creazione di posti di lavoro (le stime elaborate dagli organi ufficiali indicano che il turismo possa creare entro il 2010, nell'ipotesi di un tasso di crescita annuale dell'1,0 - 1,5%, tra i 2,2 e 3,3 milioni di posti di lavoro in aggiunta ai 9 milioni attuali).

2. L'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria delle attività professionali turistiche

La complessità della materia e la relativa difficoltà di individuarne i tratti peculiari richiedono che in via preliminare vi sia chiarezza su di un aspetto terminologico al fine di delinearne in modo adeguato la conseguente disciplina giuridica.

Con l'espressione "professioni turistiche" si intende generalmente definire una serie di attività svolte in forma professionale autonoma aventi per oggetto l'erogazione di una gamma variegata di prestazioni di servizi a favore dei turisti al fine di consentire loro una migliore fruizione dell'intero viaggio e/o vacanza.

Ne consegue che il requisito della professionalità - inteso nello svolgimento in via prevalente, abituale, non occasionale ed in forma individuale dell'attività *de quo* - distingue le attività in questione da quelle che, pur essendo analogamente strettamente connesse al fenomeno turistico, vengono esercitate in forma di impresa, prevedendo l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi, come nel caso dei *tour operators*, delle agenzie di viaggi e delle imprese ricettive.

a) la disciplina antecedente la legge quadro sul turismo

Nonostante la rilevanza socio-economica del fenomeno turistico e l'importanza che rivestono le relative figure professionali, sino all'emanazione della legge quadro, il legislatore aveva espressamente considerato solo alcune delle attività in questione disciplinando con una prospettiva in cui i profili di pubblica sicurezza prevalevano su altri più aderenti all'evoluzione nel frattempo intervenuta.

La prima disciplina di un'attività professionale connessa al turismo - riferita in particolare alla categoria delle guide - si riscontra, nella legge 23 dicembre 1888, n. 5888, successivamente confluita nel Testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (e relativo regolamento di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517)(3), che la considerava tra i c.d. "mestieri girovaghi", assoggettandone l'esercizio alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell'apposito registro.

L'adozione nel 1926 del nuovo T.u.l.p.s. (R.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e relativo regolamento di esecuzione R.d. 21 gennaio 1929, n. 62) con l'individuazione nell'art. 124 anche di criteri di rilevanza prettamente turistica quale condizione per l'ottenimento della "licenza" per lo svolgimento dell'attività di guida turistica e degli altri "mestieri girovaghi" connessi al turismo (quali quelli di interprete e di corriere), testimonia una prima inversione di tendenza.

L'architettura giuridica si rimodella nella successiva legislazione di pubblica sicurezza (artt. 123 e 125, T.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773 e artt. 234-241 del relativo regolamento di esecuzione, R.d. 6 maggio 1940, n. 635), oltre che in quella specifica relativa alle attività di guida, interprete e corriere, di cui al R.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, rimanendo immutato - ad eccezione del trasferimento al Sindaco del potere di rilasciare le relative licenze di pubblica sicurezza, operato dall'art. 19, D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 - sino alla legge quadro.

3) Rispetto agli altri "mestieri girovaghi" l'attività di guida veniva comunque differenziata, poiché il rilascio del certificato di iscrizione al registro era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica (art. 78).

Il processo di regionalizzazione delle competenze in materia turistica iniziato con il primo provvedimento di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali - D.p.r. 14 gennaio 1972 n. 6 - e giunto a compimento con l'attribuzione ai Comuni - in virtù dell'art. 19 del D.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 -, della competenza a rilasciare le licenze per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123 del T.u.l.p.s., costituisce sicuramente una fondamentale tappa della evoluzione della disciplina (tenendo anche conto che tale trasferimento si realizza nel contesto più generale della diretta attribuzione ai Comuni delle funzioni di interesse prettamente locale in materia di polizia amministrativa)(4).

b) l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217

La principale fonte giuridica della disciplina delle professioni turistiche - sempre in attesa della tanto auspicata riforma complessiva della legislazione nazionale del turismo più volte annunciata ma sino ad oggi vanificata - si colloca nel dispositivo dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"

L'elenco delle professioni turistiche contenuto nell'art. 11 della legge quadro, ovviamente, non è da considerarsi tassativo poiché viene espressamente consentito alle Regioni(5) di individuare e regolamentare (nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze) altre tipologie di attività professionali turistiche(6) accertandone(7) i requisiti per l'esercizio delle specifiche figure professionali.

4) Non a caso il comma 3, art. 19, D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in merito alle funzioni trasferite ai Comuni, conserva al Ministero dell'interno, "per esigenze di pubblica sicurezza", il potere di "impartire, per il tramite del Commissario del Governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle"

5) Ciò ha provocato un proliferare di numerose iniziative legislative regionali che se per un verso evidenziano la sensibilità e l'attenzione delle Regioni nei confronti del settore e dello sviluppo di nuove forme di turismo, collegate al rinnovato interesse nei confronti dell'ambiente e della natura (turismo naturalistico ed escursionistico, turismo rurale, ecc.), dall'altro hanno creato le premesse a complessi problemi di natura giuridica di sovrapposizione con gli ambiti di attività di professioni già istituzionalizzate a livello generale o addirittura con altre regolate a livello regionale.

6) Basti pensare al caso della figura professionale di "guida naturalistica" - altrimenti definita anche "accompagnatore naturalistico" (L.R. Friuli-Venezia Giulia 10 gennaio 1987, n. 2; L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Liguria 25 gennaio 1993, n. 6), in altre leggi regionali definite "guide escursionistiche" o "accompagnatori della natura" (L.R. Valle d'Aosta 23 agosto 1991, n. 34; L.R. Abruzzo 24 gennaio 1984, n. 15; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 18), in altre "assistente" o "accompagnatore di turismo equestre" (L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Sardegna 15 luglio 1988, n. 26; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 18; legge della Provincia di Trento 14 febbraio 1992, n. 12).

7) Altre attività professionali turistiche non previste nell'elenco della legge quadro sono state adottate da alcune regioni per cercare di garantire la qualità dei servizi turistici, specie ricettivi, disciplinando l'istituzione della figura del "direttore di albergo", quale soggetto incaricato della direzione tecnica e amministrativa della struttura ricettiva e subordinando l'esercizio dell'attività ad appositi esami di abilitazione ed iscrizione in elenchi regionali (L.R. Calabria 28 marzo 1985, n. 13; L.R. Umbria 22 giugno 1989, n. 20; L.R. Piemonte 29 ottobre 1992, n. 44; L.R. Liguria 15 dicembre 1993, n. 58; L.R. Puglia 24 maggio 1994, n. 16, successivamente abrogata dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11; L.R. Abruzzo 6 aprile 1995, n. 42).

La dottrina concorda nel raggruppare le dieci figure professionali individuate dall'art. 11 in tre distinti comparti costituiti da:

1) "classiche" professioni turistiche tradizionali di:

- guida turistica, ovvero chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone alle visite ed opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
- interprete turistico, ovvero colui che, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza ai turisti stranieri;
- accompagnatore turistico(8) o corriere, chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, fuori dell'ambito di competenza delle guide.

Tali figure professionali si caratterizzano per l'oggetto dell'attività che svolgono con alcune peculiarità che rimangono sostanzialmente immutate sia dal punto di vista della definizione dell'ambito di attività, sia da quello dei criteri di accesso, basato, con particolare riferimento alle guide turistiche, sulla necessità di accertare, secondo modalità da stabilirsi a livello regionale, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione (ex comma 12, art. 11).

2) "nuove" (almeno tali erano considerate all'epoca dell'approvazione della legge quadro) figure professionali che trovano un primo riconoscimento normativo:

- l'organizzatore congressuale, ovvero chi, per professione, svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali
- l'animatore turistico, ovvero chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

La figura dell'organizzatore congressuale ha assunto negli ultimi decenni una particolare rilevanza in stretta connessione con la specifica tipologia del "turismo congressuale" affermatasi nei settori economico-produttivi ed istituzionali.

L'art. 11 si limita a prevedere solo alcuni criteri da seguirsi da parte delle Regioni in ordine ai requisiti necessari per lo svolgimento della professione(9), che vengono opportunamente individuati nella "conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale".

8) È singolare l'assenza di qualsiasi indicazione normativa circa i requisiti di idoneità tecnica necessari per l'accesso alle professioni di accompagnatore turistico o corriere e di interprete turistico oltre alla perdurante situazione di incertezza che accompagna la definizione della figura dell'accompagnatore, al fine di meglio identificarne l'ambito di attività rispetto a quello della guida, ulteriormente acuita da alcune pronunce enunciate a livello comunitario dalla Corte di Giustizia.

9) Da notare che resta praticamente irrisolto il delicato problema delle possibili interferenze e sovrapposizioni tra l'attività degli organizzatori congressuali e quella delle agenzie di viaggio e/o dei tour operators. In tal senso è da segnalare anche la posizione avvalorata da una parte della dottrina di prevedere una specifica disciplina nazionale che riconosca, tuteli e delimiti la figura dell'organizzatore congressuale, chiarendone la natura dell'attività, definendone gli ambiti di responsabilità nei confronti degli stessi committenti.

3) da alcune attività il cui contenuto tecnico-professionale è in realtà maggiormente attinente a quelle discipline sportive che ricadono anche sotto l'egida e la vigilanza delle rispettive Federazioni sportive:

- l'istruttore nautico, ovvero chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche;
- il maestro di sci(10), definito come chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica dello sci;
- la guida alpina (11), ovvero chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite di alta montagna;
- l'aspirante guida alpina o portatore alpino, ovvero chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiori al terzo grado, potendo altresì - secondo l'art. 11 in esame - fungere da capo cordata in ascensioni superiori solo insieme ad una guida alpina (12);
- la guida speleologica, definita come chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nell'esplorazione di grotte o cavità naturali.

Tutte queste attività richiedono una specifica competenza con connotati di tipo tecnico-sportivo e che, tenuto conto la loro rilevanza turistica, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare espressamente nell'ambito della legge quadro.

Naturalmente, la marcata peculiarità di tali professioni rispetto a quelle precedentemente enunciate di natura strettamente turistica, determina significative conseguenze circa il regime dell'accesso e della vigilanza che risulta parzialmente diverso e - per certi aspetti - più complesso.

Ciò comporta l'assoggettamento ad un'abilitazione che - in base al disposto normativo dell'art. 11 della legge quadro - impone l'accertamento delle specifiche conoscenze tecnico-operative da effettuarsi secondo i criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dalle relative Federazioni sportive, o comunque dagli enti appositamente competenti (a questi ultimi competono comunque i rispettivi poteri di controllo e vigilanza sugli aspetti più propriamente sportivi dell'attività professionale).

10) La definizione di maestro di sci è stata opportunamente modificata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, cfr. *infra* d).

11) La definizione di guida alpina è stata successivamente modificata dalla legge 2 gennaio 1988, n. 6, che ha anche definito le attività proprie dell'accompagnatore di messa montagna e quelle delle guide vulcanologiche, figure professionali non contemplate dal disposto dell'art. 11 della legge quadro per il turismo - cfr. *infra* d).

12) La formazione e l'aggiornamento professionale delle guide alpine speleologiche rientrano tra i compiti istituzionali esercitati dal C.A.I. - Club Alpino Italiano, inizialmente sorto nel lontano 1863 come associazione di natura privatistica e successivamente riconosciuto, in riferimento alla rilevanza generale della sua attività, quale ente pubblico ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e legge 24 dicembre 1985, n. 776 - ; tuttavia l'accertamento dei requisiti e la relativa disciplina dell'attività sono di competenza delle Regioni.

c) profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche

La disciplina delle attività professionali turistiche trova il suo naturale completamento con la necessaria integrazione di principi e regole del diritto comunitario.

Nonostante la perdurante assenza di una vera politica turistica dell'U.E.(13) vanno certamente annoverati quegli interventi comunitari destinati a realizzare (tramite l'applicazione dei principi di uguaglianza per tutti i cittadini degli Stati membri di esercitare le corrispondenti attività all'interno del territorio dell'Unione ed il corrispondente obbligo per gli ordinamenti nazionali di rimuovere gli ostacoli che, direttamente o indirettamente, impediscano o intralcino il completo esplicarsi dei suddetti principi, con particolare riferimento a quelle restrizioni che abbiano carattere discriminatorio, specie se basate sulla nazionalità) i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di attività indipendenti quali quelle alberghiere, di ristorazione, di somministrazione di cibi e bevande e quelle esercitate da alcune figure professionali. Si tratta dei seguenti atti comunitari:

- Direttive del Consiglio 15 ottobre 1968, nn. 68/367/Cee e 68/368/Cee(14)
- Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n.75/368/Cee concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI)(15) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.
- Direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n.82/470/Cee concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)(16).

Anche la legge quadro sul turismo (comma 13 art. 11) aveva cercato, in maniera alquanto inopportuna, di tener conto del principio di equiparazione ai cittadini italiani, ai fini dell'esercizio delle attività professionali turistiche, dei cittadini dei Paesi membri della Comunità, condizionandola tuttavia ad una situazione di reciprocità di trattamento che nell'ottica di un processo di integrazione europea sembrava ormai superata.

13) Risulta difficile giustificare la totale assenza di qualsiasi esplicito riferimento alla materia turistica sia nel Trattato di Roma del 1957, che nel testo dell'Atto unico europeo del 1986. A ciò si aggiunge che l'unica espressa menzione del turismo tra le competenze di attribuzione degli organi comunitari - tuttora riscontrabile anche dopo che l'art. 3, lett. 1), del Trattato di Maastricht si è limitato ad inserire il turismo tra i settori in cui la Comunità può emanare "misure" per il raggiungimento degli obiettivi elencati nell'art. 2 - è costituita dai principi del Trattato che garantiscono la libera circolazione di persone, di stabilimento e la libera prestazione dei servizi in ambito comunitario.

14) La Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 68/368/Cee enuncia una serie di indicazioni che impongono agli Stati membri l'obbligo di informazione sulla legislazione vigente in tema di attività ristorative e ricettive e prevede il riconoscimento della formazione professionale in base all'esercizio dell'attività per un certo numero di anni nel paese di origine.

15) La Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/368/Cee in merito alle professioni di interprete turistico e "guida accompagnatrice" (mentre è esclusa dal campo di azione della direttiva la professione di guida turistica) introduce l'obbligo da parte del nostro ordinamento giuridico del riconoscimento delle funzioni esercitate per un certo numero di anni nel settore turistico.

16) La Direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n. 470 è stata anche all'origine della sentenza della Corte di Giustizia 21 giugno 1988 a seguito di ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex art. 169 nei confronti del Regno del Belgio per non averla adottata nei termini.

Non a caso la Corte di Giustizia il 15 ottobre 1986(17), condannò - nella causa n. 168/85 Commissione contro Italia intentata ex art. 169 - la Repubblica Italiana per violazione degli artt. 48 (libera circolazione dei lavoratori), 52 (diritto di stabilimento) e 59 (libera circolazione dei servizi) del Trattato, avendo mantenuto in vigore nel proprio ordinamento disposizioni legislative in contrasto con il principio della parità di trattamento tra i cittadini comunitari, per quanto attiene l'accesso a talune professioni(18). A distanza di oltre quattro anni l'art. 11 della legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) ha provveduto a modificare il comma 13 eliminando la suddetta condizione.

A ciò si aggiunga che l'art. 16 della stessa legge comunitaria per il 1990 dispose la delega a favore del Governo per dare attuazione alle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE, contenenti disposizioni dirette a favorire l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto concerne una serie di attività, comprese quelle di accompagnatore turistico, corriere ed interprete turistico. Con il susseguente Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, vennero, finalmente emanate le relative norme nazionali di recepimento, con cui, oltre a disposizioni dirette a facilitare l'adempimento da parte dei cittadini di altri Paesi membri degli oneri di documentazione collegati alla prova del possesso dei requisiti di onorabilità e capacità professionale richiesti per l'esercizio delle attività in questione, nonché per ottenerne a riconoscimento delle attività svolte e dei titoli acquisiti nel Paese di provenienza, è stato previsto (ex art. 3) un obbligo di informazione, a carico delle pubbliche amministrazioni competenti ed a favore dei cittadini comunitari che vogliano stabilirsi in un Paese diverso da quello di origine, in merito alla relativa disciplina(19).

In riferimento alla formazione professionale delle figure attinenti al fenomeno turistico è utile sottolineare che la stessa Commissione ha inteso valutare le concrete possibilità di armonizzazione e relativo riconoscimento di alcune professioni (assistente di viaggio, assistente congressuale, operatore dell'organizzazione turistica pubblica locale, impiegato uffici di viaggio, sommelier, animatore, ecc.) con la Comunicazione (92/C 320/01) del 7 dicembre 1992 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee in applicazione della Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 n. 85/368/CEE.

17) Si trattava dell'accesso alle professioni di giornalista professionista, giornalista praticante e pubblicista; l'accesso ai concorsi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche e per l'accesso alle attività professionali legate al turismo (animatore turistico, guida turistica, interprete turistico, accompagnatore, organizzatore congressuale).

18) In tale sede è opportuno rammentare, seppur brevemente, alcune pronunce della Corte di Giustizia che affermano la questione dell'applicabilità ai turisti dei principi di libera circolazione. Intendiamo riferirci a: - sentenza 31 gennaio 1984, Luisi e Carbone, in cause riunite 268/82 e 26/83, che stabilisce "i turisti devono essere considerati destinatari di servizi", - sentenza 2 febbraio 1989, Ian William Cowan, in causa 186/87, che conferma la concezione del turista come "utente di servizi".

19) In merito ai requisiti attinenti alla capacità professionale, ai sensi dell'art. 6 Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, viene espressamente riconosciuto quale titolo valido ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori che condizionano l'esercizio della professione, lo svolgimento dell'attività protratto per un determinato periodo di tempo, talvolta accompagnato, a seconda dei casi, ad una congrua formazione professionale, attestata in forme idonee secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La disciplina generale della Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/51/CEE relativa ad un "secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale", recepita dal Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, prevede nel dettaglio il riconoscimento dei titoli abilitanti rilasciati da un Paese membro e attestanti una formazione professionale al cui possesso venga subordinato l'esercizio di una determinata professione.

In riferimento al settore delle professioni turistiche ed in particolar modo nel caso delle guide turistiche, proprio la disciplina prevista dalla direttiva n. 92/51/CEE ha ulteriormente delineato alcuni aspetti complessi emersi da quattro sentenze⁽²⁰⁾ della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (note come "sentenze guide turistiche") che hanno infatti dichiarato l'illegittimità per contrasto all'articolo 59 del Trattato della disciplina vigente in alcuni Stati membri - Italia, Grecia Belgio, Spagna. In particolare la Corte del Lussemburgo ha sancito che è illegittimo subordinare la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagni un gruppo di turisti proveniente da un altro, Stato membro nell'ambito di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici richiedenti l'intervento di "guide specializzate", al possesso di apposita licenza rilasciata a seguito dell'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame. Quindi, l'orientamento giurisprudenziale comunitario ritiene che l'assoggettamento dell'esercizio di un'attività professionale turistica a provvedimenti di tipo autorizzatorio o abilitativo è, illegittimo, qualora questi costituiscano un ostacolo ai principi comunitari di libera circolazione, essendo finalizzati al perseguimento di finalità diverse da quelle di garantire l'accertamento di una competenza professionale specifica a tutela dell'utente (principio di estrema rilevanza per la figura delle guide turistiche, le cui competenze e conoscenze sono necessariamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata).

A quasi quattro anni dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 1991 nella causa C-180/89, in data 13 dicembre 1995 viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche"⁽²¹⁾ nei confronti delle Regioni, alle quali si demanda (ex art. 2) di individuare, d'intesa con le competenti Sovrintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate (vale a dire dotate dell'apposita abilitazione prevista e disciplinata dalla legislazione nazionale e regionale in relazione ai siti oggetto di visita turistica). Questi siti dovranno essere indicati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, ricomprendendo anche quelli riconosciuti dall'U.N.E.S.C.O. come facenti parte del "patrimonio culturale dell'umanità".

²⁰ Si tratta delle seguenti pronunce della Corte di Giustizia del Lussemburgo: - sentenza 26 febbraio 1991, cause C-180/89, C-154/89, C-198/89, rispettivamente riguardanti l'Italia, la Grecia, il Belgio; - sentenza 22 marzo 1994, causa C-375/92 riguardante la Spagna.

²¹ In G.U.R.L., Serie generale, 28 febbraio 1996.

I turisti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione Europea, nel corso di un viaggio organizzato "a circuito chiuso", potranno essere accompagnati e guidati anche da un professionista non dotato di specifica abilitazione italiana, nei cui confronti le Regioni si dovranno limitare ad accertare il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica, nonché di un ulteriore documento sottoscritto dal titolare dell'agenzia di viaggio che ha organizzato il viaggio contenente una serie di dati relativi al percorso ed alle date dello stesso, agli organizzatori ed al numero dei partecipanti.

Al contrario, l'attività di guida all'interno degli ambiti sopra menzionati è subordinata, anche per le guide abilitate presso altro Paese membro dell'Unione Europea, al riconoscimento del proprio titolo in Italia, in base alla disciplina prevista dal Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE), tendente ad accertare e garantire, anche tramite l'eventuale svolgimento di un periodo di tirocinio da svolgersi sotto la responsabilità di una guida già dotata di abilitazione italiana, l'acquisizione delle specifiche conoscenze relative al territorio di riferimento.

D'altronde, anche la Circolare del Ministero dell'Interno 24 ottobre 1996⁽²²⁾, n. 559/C.19551-10900(27)20, intende dare tempestiva attuazione delle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento, il quale prevede che, decorso il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione in G.U. senza che si sia provveduto da parte regionale ai previsti adempimenti (quindi sin dal 1° settembre 1996), l'attività di guida potrà essere svolta da soggetti appartenenti ad altri Paesi membri dell'Unione alle sole condizioni previste dall'art. 11, legge 17 maggio 1983, n. 217.

Per completezza va segnalata anche la Circolare del M.I.C.A. del 21 ottobre 2000 emessa dalla Direzione Generale per il turismo - Ufficio III/B, avente per oggetto le "Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea".

Tale Circolare trae origine dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 contenente il regolamento attuativo del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(23) ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), che ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'U.E.

Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

²² In G.U.R.L., Serie generale, 6 dicembre 1996, n. 286, 30.

²³ In G.U.R.L., 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario n. 139.

d) le leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci

Le attività professionali esercitate dalle guide alpine e dai maestri di sci sono state oggetto di due apposite leggi quadro statali:

- legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina"
- legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Entrambi i testi normativi(24)definiscono con maggiore dettaglio dell'art.11 legge n.217, i diversi ambiti di attività evitando margini di incertezza e confusione:

- il "maestro di sci" (art. 2, legge n. 81 del 1991), come colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a singole persone o gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici (quali corda, piccozza, ramponi);
- la "guida alpina" (art. 2, legge n. 6 del 1981), come colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche di discesa e di fondo.

Le leggi in questione(25) prevedono che, per lo svolgimento della professione, ci si debba munire di apposita abilitazione conseguita, previo esame da sostenersi di fronte ad apposita commissione di esperti, al termine di corsi teorico-pratici, organizzati su base regionale (cfr., per le guide alpine, art. 7, legge n. 6 del 1989 e, per i maestri di sci, artt. 6-9, legge n. 81 del 1991). L'abilitazione costituisce il presupposto per la necessaria iscrizione ad appositi albi regionali, tenuti dai nuovi organi di autogoverno delle rispettive categorie (artt. 4 e 5, legge n. 6 del 1989 e artt. 3 e 4, legge n. 81 del 1991). Inoltre gli artt. 13, legge n. 6 del 1989 e legge n. 81 del 1991 prevedono nei rispettivi ambiti di applicazione la costituzione di "collegi regionali" quali organi di autodisciplina ed autogoverno delle professioni, attribuendo agli stessi le correlate funzioni (iscrizione e tenuta degli albi, vigilanza sull'esercizio della professione, applicazione di sanzioni disciplinari, collaborazione con le autorità regionali). I collegi regionali confluiscono in un "collegio nazionale" (artt. 15 e 16, legge n. 6 del 1989 e legge n. 81 del 1991), con compiti di fissare norme deontologiche, decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari dei collegi regionali e di mantenere i rapporti con le associazioni professionali e le competenti autorità statali e regionali.

24) Tali leggi sono ispirate dall'esigenza di creare un minimo di omogeneità a fronte di una certa eterogeneità di leggi regionali che sia prima che dopo la legge n. 217 del 1983 avevano variamente disciplinato le due professioni (ad es. L.R. Abruzzo 24 gennaio 1984, n. 15; L.R. Basilicata 12 aprile 1990, n. 13; L.R. Campania 8 marzo 1985, n. 14; L.R. Friuli-Venezia Giulia 15 giugno 1984, n. 20 e n. 21; L.R. Piemonte 13 agosto 1979, n. 41 e 16 maggio 1989, n. 30; L.R. Toscana 27 ottobre 1981, n. 77; L.P. Bolzano 22 ottobre 1984, n. 12 e 28 dicembre 1984, n. 15; L.R. Umbria 26 aprile 1985, n. 14).

25) La vicenda delle leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci è rilevante anche perché proprio il carattere di professione di rilievo nazionale acquisito dalle stesse in virtù della disciplina di principio di cui alle leggi n. 6 del 1989 e n. 81 del 1991 ha costituito motivo essenziale per giustificare, da parte della Corte costituzionale, l'intervento del legislatore statale in materia (cfr. sentenze n. 372 del 1989 e n. 360 del 1991 sui ricorsi proposti da alcune Regioni e Province autonome contro le citate leggi).

3. Linee guida per una politica legislativa regionale delle professioni turistiche tra disciplina amministrativa e orientamenti comunitari

Avendo già definito in senso tecnico-giuridico le attività turistiche oggetto della presente analisi quali "professioni", ne discendono delle rilevanti considerazioni sulla conseguente disciplina applicabile, anche nella prospettiva immediata di riparto di competenze tra legislazione dello Stato e delle Regioni.

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", già nel Capo IX dedicato al Turismo (Titolo II "Sviluppo economico e Attività produttive") per definirne la materia e individuarne le funzioni rimanda (art.43) al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Gli artt. 44 e 45 del decreto ribadiscono che debbono intendersi conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti il turismo mantenendo comunque allo Stato - sempre in accordo con le Regioni - il potere di provvedere all'individuazione dei principi ed obiettivi generali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico ed al relativo coordinamento. Tale potere si estrinseca tramite la fissazione di "linee guida" contenute in un documento da approvare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale.

Ma ben più pregnante di dirette conseguenze - nel contesto dell'attuazione dei principi di semplificazione e decentramento sanciti dalla prima delle c.d. "leggi Bassanini" legge 15 marzo 1997, n. 59 - per la disciplina delle professioni turistiche risulta essere l'art. 46 poiché comporta una serie di abrogazioni tra cui (comma 3) quello dell'obbligo della licenza di pubblica sicurezza previsto dall'art. 123 del T.u.l.p.s.(26), r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Ne consegue che attualmente l'esercizio delle attività professionali turistiche è subordinato unicamente alla sola abilitazione disciplinata dalla legislazione regionale che, pur se presenta una certa eterogeneità di soluzioni (accanto a leggi organiche sulla disciplina delle professioni turistiche, si trovano ipotesi in cui il legislatore regionale ha proceduto per gruppi di professioni, o in cui sono state dettate discipline singole per ciascuna professione considerata ed anche normative regionali che non contemplano professioni pur espressamente previste dall'art. 11 della legge quadro), è invece abbastanza omogenea quanto allo schema seguito per la disciplina dell'accesso alle professioni considerate.

26) Da notare che l'art. 123 del T.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) subordinava all'ottenimento della previa licenza di pubblica sicurezza - il cui rilascio era stato trasferito ai Comuni per effetto dell'art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 - l'esercizio delle sole attività di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e maestro di sci, onde si poneva il problema dell'assoggettamento o meno a tale disciplina delle ulteriori figure professionali definite dalla legge quadro. Al riguardo, la maggior parte delle leggi regionali di attuazione avevano risolto la questione in senso positivo (cfr. a titolo esemplificativo L.R. Umbria 18 gennaio 1989, n. 4; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27, art. 3; L.R. Campania 16 marzo 1986, n. 11, art. 3), configurando la licenza comunale come un nulla osta, avente come presupposto l'abilitazione, anche se non mancavano esempi in cui il legislatore regionale aveva adottato una diversa soluzione (è il caso della L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41, art. 3, ove l'uso delle qualifiche di istruttore nautico, animatore turistico, accompagnatore naturalistico e accompagnatore di turismo equestre è assoggettato alla sola iscrizione negli elenchi regionali, prescindendo dalla licenza comunale ex art. 19, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616).

Il conseguimento dell'abilitazione avviene a seguito del superamento di appositi esami, tendenti ad accertare il possesso di titoli di studio (spesso il diploma di scuola media superiore, ma per alcune professioni talune Regioni richiedono il diploma di scuola media inferiore, o la frequenza di appositi corsi di formazione - come ad esempio per: L.R. Piemonte 18 luglio 1989, n. 41; L.R. Basilicata 2 novembre 1989, n. 27) e di specifici requisiti di idoneità tecnica ed affidabilità per gli utenti - variabili a seconda delle diverse professioni - da parte di commissioni di esperti istituite a livello regionale o - nei casi in cui le relative funzioni sono state delegate - provinciale.

Il superamento dell'esame attribuisce il diritto all'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti direttamente dalla Regione, ovvero, dalle Province, il cui territorio costituisce l'ambito di esercizio della professione (per talune di esse, come in particolare quella di guida turistica, la stretta connessione con un determinato contesto territoriale e storico-culturale costituisce elemento qualificante delle conoscenze necessarie per l'esercizio dell'attività e limite della stessa validità dell'abilitazione)(27).

In tale ottica, il controllo esercitato dalla pubblica amministrazione(28) ovviamente non sostituisce i meccanismi ordinari di funzionamento della concorrenza, ma si colloca in funzione di garanzia rispetto agli effetti distorsivi che questi stessi meccanismi possono creare, assicurando invece pluralità dell'offerta ed un rapporto equilibrato tra esigenze imprenditoriali e tutela dell'utente turista.

L'abrogazione della licenza ha confermato, dunque, l'affermazione di una rinnovata prospettiva di indagine e approfondimento giuridico normativo delle attività professionali turistiche rispetto all'originaria considerazione prevalentemente orientata sui profili di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella quale sono state per molto tempo confinate.

La rilevanza strategica delle figure professionali turistiche trova conferma nella considerazione che l'esercizio delle relative attività coinvolge interessi che non possono essere interamente e unicamente affidati al livello regionale, ma necessitano di linee guida uniformi previste a livello nazionale(29) ed anche in riferimento agli orientamenti affermatasi in ambito comunitario(30).

27) Va anche segnalato che, mentre con riferimento ad altre attività attinenti al turismo (il caso della disciplina delle agenzie di viaggio), la legislazione regionale ha attuato una programmazione numerica, per le professioni turistiche non ha avvertito la medesima necessità (pur prevedendo meccanismi selettivi basati sull'accertamento delle capacità professionali e del possesso di determinati requisiti di affidabilità e moralità) e, quindi, tralasciando l'ipotesi di ulteriori limitazioni basate su una preventiva determinazione del fabbisogno (vero o presunto) del mercato turistico (come già era avvenuto per le guide turistiche cfr. il rd.l. 18 gennaio 1937, n. 448).

28) Si conferma, comunque, l'assoggettamento delle professioni turistiche al controllo amministrativo, in relazione alla necessità di vigilare sugli interessi di tipo economico-sociale connessi allo svolgimento di dette attività.

29) In tal senso è utile segnalare la pubblicazione a cura del DIPARTIMENTO DEL TURISMO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", 1999, Roma, pp. 128.

30) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Stato d'avanzamento del seguito dato alle conclusioni del Consiglio relative a "Turismo e occupazione"*, Bruxelles, 07.11.2000 - COM(2000) 696 definitivo.

Non a caso taluni sostengono la necessità di definire le categorie di attività professionali turistiche "di rilevanza nazionale", per le quali si ravvisa la necessità di istituire appositi elenchi regionali, stabilendo altresì i requisiti di ammissibilità a detti elenchi.

In tal modo, oltre a garantire il livello di uniformità necessario, si intenderebbe anche - tramite la valorizzazione dello strumento regolamentare e la previsione del necessario periodico aggiornamento delle relative disposizioni - consentire alla normativa di tenere il passo con l'evoluzione del mercato del settore turistico. Difatti, lasciando le specifiche definizioni alla fonte regolamentare, soggetta a periodico aggiornamento, l'ordinamento generale sarebbe nelle condizioni di evitare che la nascita e l'affermarsi nel mercato di nuove professioni e attività turistiche non trovi tempestivo riconoscimento e regolamentazione a livello normativo, ponendo in pericolo quelle esigenze di tutela del turista che, oltre ad essere ormai il criterio direttivo fondamentale della disciplina in materia turistica, costituiscono - quale interesse di rilievo nazionale - il presupposto della stessa competenza statale nel settore.

La tutela del turista-consumatore d'altronde, costituisce contemporaneamente principale preoccupazione ed obiettivo prioritario dell'intervento comunitario nel settore del turismo, il quale, anche nella tematica delle relative figure professionali, in questi ultimi anni ha indubbiamente fatto sentire la propria crescente influenza.

Il fondamento degli orientamenti comunitari tende, quindi, tramite la garanzia del possesso della necessaria qualificazione da parte degli operatori del settore, a realizzare quell'equo contemperamento tra le esigenze di apertura del mercato ed esigenze di tutela del turista-consumatore.

Ed è proprio la disciplina contenuta nelle citate normative e sentenze di origine comunitaria a testimoniare validamente come, la preferenza accordata a livello comunitario alle dinamiche del mercato concorrenziale rispetto a quelle politiche di programmazione amministrativa delle attività economiche, non significhi affatto assenza di qualsiasi forma di controllo in ordine agli *standard* qualitativi dell'offerta turistica e dei servizi connessi, né - conseguentemente - per le specifiche attività professionali turistiche, eliminazione di qualsiasi meccanismo diretto a garantire che gli stessi soggetti che le esercitano siano dotati di sufficiente qualificazione, competenza e affidabilità.

Allegati

RIFERIMENTI NORMATIVI IN TEMA DI PROFESSIONI TURISTICHE

Normativa statale

- T.u.l.p.s., R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
- R.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 (Regolamento di pubblica sicurezza)
- R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di pubblica sicurezza)
- D.l.c.p.s. 1° aprile 1947, n. 218 (Sull'ordinamento delle professioni di guida alpina, portatore alpino e maestro di sci nella circoscrizione della Valle d'Aosta)
- D.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e industria alberghiera e del relativo personale)
- D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 382)
- Legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica)
- Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina)
- Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990)
- Legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina)
- D.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 (Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16, legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990)
- D.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE)
- D.p.r. 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome in materia di guide turistiche)
- Circolare Ministero dell'Interno 24 ottobre 1996 n. 559/C 19551-10900 (27) 20 (D.p.r. 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche)
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- Circolare M.I.C.A. 21 ottobre 2000, Direzione Generale per il turismo (Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea)

Normativa regionale

Abruzzo: L.R. 24 gennaio 1984, n. 15; L.R. 14 luglio 1987, n. 39; L.R. 15 marzo 1990, n. 18; L.R. 6 aprile 1995, n. 42.

Basilicata: L.R. 2 novembre 1989, n. 27; L.R. 12 aprile 1990, n. 13; L.R. 8 settembre 1998, n. 35.

Calabria: L.R. 28 marzo 1985, n. 13.

Campania: L.R. 8 marzo 1985, n. 14; L.R. 16 marzo 1986, n. 11.

Emilia-Romagna: L.R. 16 giugno 1981, n. 17; L.R. 9 dicembre 1993, n. 42; L.R. 1° febbraio 1994, n. 3; L.R. 1° febbraio 2000, n. 4.

Friuli-Venezia Giulia: L.R. 20 dicembre 1982, n. 88; L.R. 15 giugno 1984, n. 20; L.R. 15 giugno 1984, n. 21; L.R. 10 gennaio 1987, n. 2; L.R. 4 marzo 1988, n. 9.

Lazio: L.R. 19 aprile 1985, n. 50; L.R. 16 novembre 1988, n. 74; L.R. 15 novembre 1994, n. 59.

Liguria: L.R. 17 giugno 1987, n. 17; L.R. 28 novembre 1988, n. 64; L.R. 6 giugno 1989, n. 13; L.R. 25 gennaio 1993, n. 6; L.R. 5 agosto 1993, n. 37; L.R. 5 aprile 1994, n. 17; L.R. 28 gennaio 1998, n. 5; L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.

Lombardia: L.R. 28 novembre 1983, n. 84; L.R. 6 agosto 1984, n. 38; L.R. 23 aprile 1985, n. 36; L.R. 10 dicembre 1986, n. 65; L.R. 14 febbraio 1994, n. 2; L.R. 11 novembre 1994, n. 29; L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

Marche: L.R. 31 ottobre 1983, n. 35; L.R. 2 novembre 1983, n. 36; L.R. 23 gennaio 1996, n. 4.

Piemonte: L.R. 13 agosto 1979, n. 41; L.R. 16 maggio 1989, n. 30; L.R. 18 luglio 1989, n. 41; L.R. 29 ottobre 1992, n. 44; L.R. 23 novembre 1992, n. 50; L.R. 29 settembre 1994, n. 41.

Sardegna: L.R. 15 luglio 1988, n. 26.

Toscana: L.R. 27 ottobre 1981, n. 77; L.R. 17 novembre 1986, n. 51; L.R. 1° settembre 1988, n. 73; L.R. 19 marzo 1995, n. 80; L.R. 23 marzo 2000, n. 42.

Trentino Alto-Adige: legge della Provincia di Bolzano 22 ottobre 1984, n. 12; legge della Provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 15; legge della Provincia di Bolzano 13 dicembre 1991, n. 33; legge della Provincia di Trento 14 febbraio 1992, n. 12; legge della Provincia di Bolzano 19 luglio 1994, n. 3.

Umbria: L.R. 26 aprile 1985, n. 34; L.R. 14 agosto 1986, n. 36; L.R. 13 aprile 1987, n. 20; L.R. 4 luglio 1988, n. 19; L.R. 14 novembre 1988, n. 43; L.R. 18 gennaio 1989, n. 4; L.R. 18 aprile 1989, n. 11; L.R. 22 giugno 1989, n. 18; L.R. 22 giugno 1989, n. 19; L.R. 22 giugno 1989, n. 20; L.R. 12 dicembre 1990, n. 44; L.R. 1° aprile 1996, n. 8; L.R. 14 giugno 1996, n. 12; L.R. 8 agosto 1996, n. 20; L.R. 2 marzo 1999, n. 3; L.R. 5 marzo 1999, n. 5.

Valle d'Aosta: L.R. 31 maggio 1983, n. 39; L.R. 1° dicembre 1986, n. 59; L.R. 23 agosto 1991, n. 34; L.R. 31 agosto 1991, n. 35; L.R. 6 settembre 1991, n. 58; L.R. 24 dicembre 1996, n. 42.

Veneto: L.R. 7 dicembre 1979, n. 99; L.R. 29 aprile 1985, n. 42; L.R. 11 marzo 1986, n. 7; L.R. 16 dicembre 1987, n. 60; L.R. 16 aprile 1992, n. 16; L.R. 7 aprile 2000, n. 13.

ELENCO DELLE LEGGI DELLA REGIONE PUGLIA ATTINENTI IL TURISMO

Legge 17 marzo 1977 n. 7
Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo .

Legge 7 luglio 1978 n. 28
Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese .

Legge 4 settembre 1978 n. 45
Campagna promozione straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia .

Legge 4 settembre 1978 n. 46
Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile .

Legge 4 settembre 1978 n. 49
Provvidenze per le manifestazioni turistiche .

Legge 20 giugno 1979 n. 35
Disciplina della ricezione turistica all'aperto.

Legge 29 giugno 1979 n. 36
Norme di attuazione, nella Regione Puglia, della legge nazionale 2- 5- 1976, n. 183 - Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonchè degli impianti ed attrezzature complementari .

Legge 29 giugno 1979 n. 39
Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari .

Legge 28 agosto 1979, n. 51
Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni pro-loco .

Legge 23 maggio, 1980 n. 47
Estensione al personale degli Enti Turistici di Puglia (EPT e AAST) del contratto nazionale dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario .

Legge 26 giugno, 1981 n. 37
Disciplina della classificazione alberghiera .

Legge 30-01-1982, n. 6
Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia .

Legge 27 agosto 1984, n. 41
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive .

Legge 11 dicembre 1984
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Legge 12 marzo 1985 n. 8
Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17/5/1983, n° 217 - Legge Quadro per il turismo - e interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica.

Legge 26 marzo 1985 n. 9
Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate

Legge 16 maggio 1985 n. 28
Riordinamento dell'Amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della Legge 17 Maggio 1983, n. 217.

Legge 22 maggio 1985 n. 34
Interventi a favore dell'agriturismo.
Legge 3 giugno 1985 n. 52
Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.
Legge 8 giugno 1985 n. 62
Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione .
Legge 3 ottobre 1986 n. 29
Classificazione della ricezione turistica all'aperto
Legge 1° luglio 1987, n. 18
Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade
Legge 11 febbraio 1988 n. 6
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e Bilancio pluriennale 1988/1990 della Regione Puglia.
Legge 22 agosto 1989 n. 12
Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari
Legge 11 maggio 1990 n. 27
Nuova disciplina relativa all' albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco della Puglia. Abrogazione della L.R. 28 agosto 1979, n. 51 .
Legge 23 gennaio 1992 n. 6
Modificazioni alla L.R. 22.8.1989, n. 12. Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari
Legge 2 agosto 1993 n. 12
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
Legge 4 febbraio 1994 n. 5
Apposizioni di termini alla L.R. 11- 12- 1984, n. 52.
Legge 24 maggio 1994 n. 16
Costituzione dell'albo regionale dei direttori d'albergo
Legge 5 settembre 1994 n. 29
Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione .
Legge 14 giugno 1996 n. 8
Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo.
Legge 23 ottobre 1996 n. 23
Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
Legge 4 febbraio 1997, n. 7
Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale
Legge 3 marzo 1998 n. 10
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8
Legge 22 luglio 1998 n. 20
Turismo rurale
Legge 11 febbraio 1999 n. 11
Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro
Legge 25 settembre 2000 n. 13
Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 13 dicembre 1995.
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;
Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";
Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;
Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;
Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;
Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;
Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;
Consultate la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato, del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
DECRETA
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di guide turistiche.

Art. 1

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

- a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
- b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:
 - 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
 - 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
 - 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;
 - 4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana

Art. 2

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti ed antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

Art. 3

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività turistica di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea; PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali; FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 20

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551 - 10900 (27) 20.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 concernente l'approvazione dell'"atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al commissario della Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza della SS.LL., si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n.4-serie generale- è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

Il suddetto provvedimento è stato emanato al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89, emessa il 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana, in materia di guide turistiche, era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 59 del Trattato CEE.

In particolare, com'è noto, la legislazione italiana subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di cui all' art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217: " legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica").

L'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale ha modificato l'art. 11 della suddetta legge n. 217/1983, ha poi disposto che per l'esercizio dell'attività in parola "i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani".

L'atto di indirizzo e coordinamento in premessa indicato, con l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare:

- "il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

- "il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

- 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;
- 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
- 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;
- 4) il numero dei partecipanti al viaggio'.

Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in argomento attribuisce invece alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti sovrintendenze, i luoghi che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali - ove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della menzionata legge n. 217/1983 - devono ottenere sempre dalle regioni il rilascio di apposita abilitazione, subordinata all'accertamento della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di ogni singolo luogo oggetto di visita turistica.

In proposito si ritiene di dover segnalare che l'abilitazione di cui sopra potrà essere rilasciata anche a guide che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea - in virtù della citata previsione contenuta nell'art. 11 della legge n. 428/1990, purché ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11 della legge n. 217/1983 e dimostrino - nei modi che verranno successivamente stabiliti con legge regionale - di avere conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di visita.

Resta ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, la quale abbia ottenuto l'abilitazione di cui sopra, dovrà necessariamente munirsi anche della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si è detto.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al primo comma fissa il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (1° settembre 1996), entro cui le regioni debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al secondo comma precisa che decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, "l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste dall'art. 1 di cui già si è parlato".

Tale ultima circostanza, quindi, determina che le autorità preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1° settembre 1996, dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono:

a) "documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica";

b) "documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto della visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio".

Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che si prega di voler comunicare - nelle forme ritenute più opportune - ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

p. il Ministro: SINISI

Circolare M.I.C.A. del 21/10/2000

Direzione Generale per il turismo
Ufficio III/B

OGGETTO: Modalità di applicazione degli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, concernenti il riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea.

Il D.P.R. 394/99 ha fissato una serie di norme miranti al riconoscimento dei titoli professionali dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia di una serie di attività di lavoro e di impresa, richiamando quanto disposto per i cittadini dell'U.E.

Quanto all'esercizio delle professioni di carattere turistico, di cui allegato c) del d.lvo 319/94, gli uffici hanno ritenuto utile elaborare, dopo i necessari approfondimenti intervenuti in sede di Conferenza di servizi, un quadro completo della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, in relazione alle varie ipotesi previste negli artt. 39 e 49 del D.P.R. 394/99, onde favorire gli interessati al procedimento.

1. TITOLO CONSEGUITO O RICONOSCIUTO IN U.E.

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E., deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 1, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;

e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese dell'U.E. che ha riconosciuto o rilasciato il titolo dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);

f) Copia autenticata del tesserino o del patentino di guida turistica;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale conseguito o riconosciuto in U.E., deve presentare domanda di riconoscimento del titolo direttamente o tramite l'Ambasciata o Procuratore, secondo il fac-simile all.2, allegando la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae firmato;

b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi ed allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, circa la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione;

e) Attestazione dell'Autorità di Governo del Paese di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti penali all'esercizio della professione (con data non anteriore a 3 mesi);

f) Copia autentica del tesserino o patentino di guida turistica;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

2. TITOLO CONSEGUITO IN PAESE TERZO

A) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 3, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;
- e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;
- f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;
- g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

B) Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia

Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di formazione professionale svolta in un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento secondo il fac-simile all. 4, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Copia autenticata del permesso di soggiorno;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata;
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;
- g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi;

C) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all.5, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;

c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;

d) Copia autenticata del titolo professionale con dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese che ha emesso il titolo professionale che attesti la natura pubblica o privata dell'Istituzione che lo ha rilasciato, i requisiti per il rilascio dello stesso, il percorso formativo (durata degli studi, programmi ed esami sostenuti) e la validità abilitante del titolo all'esercizio della professione precisando, inoltre, che l'attività è regolamentata e che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione;

e) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a 3 mesi;

f) Eventuale copia autenticata del tesserino o patentino, se previsto nel Paese di provenienza;

g) Attestati di enti o privati presso i quali è stata esercitata l'attività con indicazione dei periodi e del tipo di attività svolta.

D) Cittadino straniero non comunitario, non soggiornante in Italia

Professione non regolamentata

Il cittadino straniero non comunitario non soggiornante in Italia, in possesso di titolo professionale rilasciato da un Paese terzo nel quale la professione non è legislativamente regolamentata, deve presentare domanda di riconoscimento del titolo secondo il fac-simile all. 6, allegando la seguente documentazione:

- a) Curriculum vitae firmato;
- b) Certificato di cittadinanza e copia autenticata del passaporto;
- c) Copia autenticata del diploma con indicazione delle materie oggetto degli studi con allegata dichiarazione di valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, dalla quale risulti la natura pubblica o privata dell'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e che lo stesso dia accesso all'Università;
- d) Dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza che attesti che l'attività non è regolamentata;
- e) Dichiarazione da parte di Enti o privati presso i quali è stata svolta l'attività di guida turistica per almeno 2 anni con indicazione dei periodi, del tipo di attività svolta e relativa certificazione fiscale;
- f) Eventuale altra documentazione autenticata di documenti ritenuti utili al riconoscimento della formazione professionale;
- g) Certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui ha esercitato l'attività, in data non anteriore a 3 mesi.

3. CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO CON TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO E NON RICONOSCIUTO IN U.E.

Si applica la normativa, tra quella comunitaria e quella nazionale italiana, che risulti più favorevole all'interessato, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del T.U. (es. decreto 332 e disciplina T.U. con regolamento).

Roma, 21 ottobre 2000

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Stefano Landi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

L'elenco dei musei e monumenti storici, per la cui visita guidata è richiesta la prestazione professionale di una "guida turistica" abilitata ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, è stato redatto ai fini della ottemperanza al giudicato della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 26 febbraio 1991.

La sentenza aveva affermato che nel corso di viaggi a circuito chiuso da parte di gruppi turistici provenienti da Paesi membri dell'Unione Europea, è fatto obbligo di ricorrere alle guide turistiche abilitate esclusivamente per le visite in quei musei e monumenti storici che, per la loro specifica componente storico artistica, richiedono la presenza di guide in possesso di abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

Con atto di indirizzo e coordinamento del 13 dicembre 1995, pubblicato sulla GURI n. 49 del 28 febbraio 1996, era stata riconosciuta alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti Sovrintendenze, i siti riservati alla attività professionale delle guide turistiche abilitate.

Gli elenchi redatti dalle regioni sono stati comunicati alla Commissione Europea ai fini del parere di conformità in ordine all'esatta applicazione della sentenza della Corte.

La presente pubblicazione intende dare pubblicità agli elenchi regionali allo scopo di portare a conoscenza degli enti che curano la promozione e commercializzazione delle visite guidate gli obblighi e gli adempimenti scaturiti dal giudicato della sentenza e dal richiamato atto di indirizzo e coordinamento.

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento del Turismo
Ufficio II / C - Rapporti con l'Unione Europea

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Bari

Comune	Siti
Alberobello	Trulli
Altamura	Cattedrale Museo Archeologico Nazionale
Andria	Castel del Monte
Bari	Museo Archeologico Nazionale c/o Palazzo Ateneo Castello Basilica di San Nicola Cattedrale Pinacoteca provinciale
Barletta	Cattedrale Castello Museo Civico Area archeologica Canne della Battaglia
Bitonto	Cattedrale Palazzo Sylos - Calò
Canosa di Puglia	Basilica San Leucio Cattedrale Area archeologica Tempio di Giove Toro
Castellana	Grotte
Conversano	Castello Cattedrale
Gioia del Colle	Castello Museo Archeologico Nazionale c/o Castello Svevo Area archeologica monte Sannace
Monopoli	Scavi di Egnazia
Ruvo di Puglia	Museo Archeologico Nazionale c/o Palazzo Jatta
Trani	Cattedrale Chiesa di Ognissanti Chiesa e Monastero di Colonna Chiesa di S. Francesco d'Assisi

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Brindisi

Comune	Siti
Brindisi	Area archeologica San Pietro degli Schiavoni Museo Archeologico Provinciale Cattedrale Chiesa S. Giovanni al sepolcro Seminario Loggia medievale Colonne Via Appia Museo Diocesano
Fasano	Museo Archeologico Nazionale Egnazia Area Archeologica Egnazia
Oria	Castello
Ostuni	Cattedrale
San Vito dei Normanni	Santuari rupestri di S. Biagio e di S. Giovanni

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Foggia

Comune	Siti
Foggia	Cattedrale Museo Civico
Isole Tremiti	Abbazia S. Maria di Tremiti
Lucera	Cattedrale Castello
Manfredonia	Castello S. Maria di Siponto S. Leonardo a Siponto Museo Archeologico c/o Castello Svevo
Monte Sant'Angelo	Santuario S. Michele Chiesa S. Maria Maggiore Tomba di Rotari
Troia	Cattedrale

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Lecce

Comune	Siti
Alessano	Cattedrale Centro storico Chiesa S. Antonio Chiesa dei Capuccini Insediamento rupestre Macurano
Carpignano Salentino	Santuario Madonna della Grotta Chiesa Matrice Centro Storico Palazzo Ducale
Casarano	Chiesa S. Maria della Croce (Casaranello) Palazzo Astore Palazzo D'Elia Centro Storico Chiesa Madre
Castro	Cattedrale Castello Centro Storico Cinta Muraria
Galatina	Chiesa S. Caterina d'Alessandria Chiesa S. Paolo Centro storico Porta Luce Chiesa dell'Immacolata
Galatone	Santuario del Crocefisso Chiesa Matrice Chiesa Madonna dell'Idria Castello Convento dei Cappuccini

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Lecce

Comune	Siti
Gallipoli	Castello Cattedrale Fontana Greca Chiesa della Purità Chiesa S. Teresa Museo - biblioteca comunale Centro storico Chiesa S. Maria del Canneto Chiesa S. Francesco di Paola Chiesa S. Francesco d'Assisi Frantoio ipogeo Museo Acquario Torre S. Giovanni della Pedata Chiesa del Rosario
Lecce	Area Archeologica Teatro e Anfiteatro Museo Provinciale Duomo Chiesa S. Croce Chiesa del Gesù Anfiteatro Teatro Romano Chiesa S. Irene Chiesa S. Matteo Chiesa del Rosario Complesso Olivetani (SS. Nicolò e Cataldo) Torre di Belloluogo Castello Chiesa S. Giovanni Chiesa S. Angelo Chiesa S. Chiara

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Lecce

Comune	Siti
Lecce	Chiesa delle Grazie Sedile e Chiesa S. Marco Chiesa S. Giuseppe o S. Antonio della Piazza Porta Napoli Porta Rudiae Porta S. Biagio e Cinta Muraria Chiesa Madonna del Carmine Palazzo Adorno Chiesa S. Teresa Area Archeologica di Roca Vecchia
Maglie	Museo Paleontologico Chiesa Madre (Purificazione) Chiesa Madonna delle Grazie Chiesa dell'Addolorata Centro Storico
Muro Leccese	Chiesa e Convento di S. Domenico Chiesa del Crocefisso Chiesa Matrice dell'Annunziata Chiesa dell'Immacolata
Nardò	Cattedrale Piazza Salandra Chiesa S. Trifone Chiesa S. Domenico Chiesa S. Antonio Chiesa della Rosa Chiesa S. Francesco di Paola Sedile Chiesa S. Chiara Chiesa S. Teresa Chiesa dell'Immacolata Templetto dell'Osanna Chiesa Rupestre S. Antonio Abate Cinta Muraria

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Lecce

Comune	Siti
Otranto	Castello Cattedrale Chiesa S. Pietro Mura con Torre Alfonsina Chiesa S. Maria dei Martiri Itinerario rupestre (Valle dell'Idro e valle delle Memorie) Museo Diocesano c/o Palazzo Lopez
Poggiardo	Museo degli affreschi Chiesa Matrice Castello Guarini Chiesa rupestre SS. Stefani
Sannicola	Chiesa S. Mauro Chiesa S. Salvatore Chiesa S. Francesco d'Assisi (Agostiniani) Chiesa S. Domenico Convento dei Cappuccini Porta Terra Centro Storico Madonna della Luce
Tricase	Castello Gallone Castello di Tutino Castello di Caprarica Castello di Depressa Castello di Sant'Eufemia
Tuglie	Chiesa Madre Chiesa S. Domenico Chiesa dei Cappuccini o S. Francesco Chiesa rupestre Madonna del Gonfalone Centro storico
Ugento	Museo Comunale
Uggiano la Chiesa	Cattedrale
Veglie	Chiesa S. Maria del Casale Chiesa S. Maria della Luce
Vernole	Castello e Cinta Muraria di Acaya


Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Elenco dei musei e dei monumenti in Puglia per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Provincia di Taranto

Comune	Siti
Avetrana	Castello Chiesa Madre
Ginosa	Chiesa Matrice
Grottaglie	Quartiere delle Ceramiche Chiesa Madre Castello episcopio Lama di pensiero Chiesa Madonna del Lume
Laterza	Chiesa S. Lorenzo Fontana pubblica
Leporano	Castello
Lizzano	Area archeologica Saturo
Manduria	Chiesa Madre Fonte Pliniano Mura messapiche Santuario S. Pietro in Bevagna
Massafra	Chiesa Matrice Convento S. Benedetto Chiesa S. Lorenzo Castello Santuario Madonna della Scala Chiesa rupestre della Candelora Chiesa rupestre Madonna della nuova Chiesa rupestre S. Leonardo Chiesa rupestre S. Lucia
Mottola	Chiesa Madre
Palagianello	Chiesa rupestre S. Nicola Chiesa rupestre S. Margherita
Palagiano	Chiesa rupestre S. Angelo in Casalrotto
Pulsano	Castello
Taranto	Museo Archeologico Nazionale Aree archeologiche Mura di via Emilia e Rione Solito Corvisea Cattedrale Castello Aragonese (Marina)

Fonte: "Elenco dei musei e dei monumenti italiani per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica", Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1999, Roma, pp. 57 - 66.

Articolazione del settore e figure professionali tipiche incluse nel repertorio CEDEFOP
Settore Turismo



Organizzatore professionale di congressi

Comparto: Pubblico-professionale
 Funzione di riferimento: Promozione e Propulsione detto Sviluppo Turistico (PS-4)

- B Organisateur de congrès
- DK Professional kongresorganisator
- D Professioneller Organisator von Kongressen
- E Técnico en organización de congresos y eventos
- GR Epagelmatias organotis syndrion
- F Organisateur de congrès
- I Organizzatore professionale di congressi
- P Organizador professional de congresos
- UK Professional conference organizer

A. Descrizione della funzione

Concerne sia le attività e gli interventi rivolti alla domanda per promuovere i servizi e le attrattive turistiche offerte al livello aziendale, interaziendale o territoriale, sia quelli mirati a favorire la crescita, l'integrazione ed il miglioramento delle condizioni di efficienza economica ed operativa del sistema di offerta, anche tramite l'ideazione, la progettazione, la valutazione ed il sostegno di specifiche iniziative o progetti di sviluppo turistico.

B. Figure professionali Cedefop e situazione operativa di riferimento

Per l'area funzionale in esame, nel repertorio proposto sono incluse quattro figure professionali e segnatamente quelle del: Responsabile di marketing, promozione e comunicazione dell'immagine turistica, Consulente di franchising e di aggregazioni d'impresa, Responsabile di progetti di sviluppo turistico, Organizzatore professionale di congressi. La prima di queste quattro figure professionali si occupa dello sviluppo turistico (tanto al livello interaziendale quanto a quello territoriale o di attività consulenziale per imprese ed organizzazioni turistiche), intervenendo soprattutto sul versante della domanda mentre la seconda e la terza rivolgono più specificamente la loro attenzione al settore dell'offerta. La quarta figura, nonostante la denominazione ormai riconosciuta al livello internazionale (Professional Congress Organizer) cura tanto l'acquisizione quanto l'organizzazione di attività congressuali ed opera, perciò, tanto sul versante del marketing congressuale (a favore di enti, ed imprese) quanto su quello del coordinamento dell'offerta e dell'organizzazione stessa della manifestazione.

C. Criteri di elencazione dei descrittori

I descrittori di compiti qui di seguito riportati sono elencati con riguardo ad ognuna delle figure professionali tipiche che operano nella funzione. In particolare, quelli che vanno dal n. 01 al n. 41 concernono il responsabile di marketing, promozione e comunicazione dell'immagine turistica. Qui, come di consueto, si inizia con le attività di studio, analisi del mercato ed assunzione delle scelte di base (01/07) che riguardano tutte le figure comprese in questa funzione e terminano con l'inconsueta voce "formazione e motivazione dei propri collaboratori diretti". Si passa poi alla definizione delle politiche da seguire nel campo del marketing (08/18) ed alle attività operative di marketing che vanno dal n°19 al n°37. Concludono tre compiti (38/41) specificamente destinati alle azioni di marketing che riguardano operazioni straordinarie di sviluppo. I descrittori che vanno dal n°63 al n°71 individuano le attività dello organizzatore professionale di congressi che, tanto nel campo del marketing quanto in quello dell'organizzazione dell'offerta segue canali, tecniche e strategie sostanzialmente differenti da quelli adottati nei riguardi della domanda turistica vera e propria. Così ripartiti, i descrittori di compiti forniscono una chiara visione delle responsabilità ed, al contempo (essendo tutti inclusi in un medesimo elenco) consentono spostamenti e configurazioni particolari che possono servire a sottolineare situazioni diverse, da paese a paese, in figure che operano a beneficio di una medesima funzione e che, per conseguenza, presentano vaste possibilità di interscambio dei compiti.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Attività di ricerca per la conoscenza della domanda, dell'offerta e della concorrenza dell'impresa, dell'area o località di competenza. Analisi delle attività di ricerca per la conoscenza della domanda, dell'offerta e della concorrenza dell'impresa, dell'area o della località di competenza. Segmentazione della domanda, individuazione del mercato bersaglio, diversificazione e posizionamento dell'impresa, dell'area o della località di competenza. Sistema di obiettivi e profilo vocazionale dell'impresa, dell'area o località di competenza. Strategie generali e tattiche da adottare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Definizione e caratterizzazione dell'immagine dell'impresa, dell'area o località di competenza. Formazione e motivazione dei propri collaboratori diretti. Politica dei prezzi. Politica del prodotto e dei servizi. Politica della qualità.

Funzione di riferimento: PROMOZIONE E PROPULSIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO (PS-4)
Figura: ORGANIZZATORE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PS-01	Attività di ricerca per la conoscenza della domanda, dell'offerta e della concorrenza dell'impresa, dell'area o della località di competenza									
PS-02	Analisi delle attività di ricerca per la conoscenza della domanda, dell'offerta e della concorrenza dell'impresa, dell'area o della località di competenza									
PS-03	località di competenza									
PS-04	Segmentazione della domanda, individuazione del mercato bersaglio, diversificazione e posizionamento dell'impresa, dell'area o della località di competenza									
PS-05	Sistema di obiettivi e tattiche da adottare per il raggiungimento degli obiettivi stabili									
PS-06	Definizione e caratterizzazione dell'immagine dell'impresa, dell'area o della località di competenza									
PS-07	Formazione e motivazione dei propri collaboratori diretti									
PS-08	Politica dei prezzi									
PS-09	Politica di prodotto e dei servizi									
PS-10	Politica della qualità									
PS-11	Politica comunicazionale, dei simboli, dei marchi, degli slogan delle linee grafiche e comportamentali che la esprimono									
PS-12	Politica di marca e di fidelizzazione della clientela									
PS-13	Politica di promozione									
PS-14	Politica di commercializzazione									
PS-15	Politica di vendita									
PS-16	Manovra operativa coordinata degli strumenti di marketing mix di diretta competenza del servizio marketing									
PS-17	Verifica della manovra degli altri strumenti del marketing mix di non diretta competenza del servizio marketing									
PS-18	Argomentario e comportamenti di marketing del personale									
PS-19	Impostazione piani e campagne promozionali									
PS-20	Rapporti con agenzie pubblicitarie									
PS-21	Rapporti di pubbliche relazioni con i clienti									
PS-22	Rapporti di pubbliche relazioni con i clienti									
PS-23	Valorizzazione in chiave di marketing di fatti, notizie ed eventi speciali									
PS-24	Assistenza alla contrattualistica per clienti ed eventi speciali									
PS-25	Predisposizione cataloghi, brochures, ed altro materiale di promozione e di segnalazione delle attrattive, delle opportunità e dei servizi offerti									
PS-26	Visite promozionali, di presentazione e di vendita									
PS-27	Organizzazione di iniziative, spettacoli, manifestazioni ed eventi speciali rilevanti a fini di marketing turistico									
PS-28	Organizzazione di workshops, educazionali e familiarization tours per Agenti di viaggio e giornalisti									
PS-29	Partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni									
PS-30	Attività operative di informazione ed assistenza									
PS-31	Distribuzione di cataloghi, brochures, ed altro materiale di promozione e di segnalazione delle attrattive, delle opportunità e dei servizi offerti									
PS-32	Traffimento reclami e segnalazioni (provvedimenti relativi)									

Funzione di riferimento: PROMOZIONE E PROPULSIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO (PS-4)
Figura: ORGANIZZATORE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PS-33	Informazione dell'offerta sulle tendenze e sulle opportunità presentate dal mercato, sulle operazioni della concorrenza, sui livelli di competitività e sui servizi da creare, migliorare od integrare									
PS-34	Altre attività operative di marketing									
PS-35	Tenuta magazzino opuscoli, pubblicazioni e materiale promozionale, fototeca, cineteca, videoteca									
PS-36	Tenuta ed aggiornamento banche dati									
PS-37	Rapporti e collegamenti con banche dati									
PS-38	Individuazione, proposta e messa a punto di nuove prospettive di mercato e di sviluppo									
PS-39	Individuazione e messa a punto di offerte promozionali speciali									
PS-40	Individuazione e messa a punto di innovazioni di immagine, di prodotto o di servizio									
PS-41	Analisi dei rendimenti e dell'efficacia delle azioni svolte									
PS-42	Studio ed analisi della domanda, della concorrenza e delle condizioni operative d'impresa per l'individuazione delle migliori prospettive che il mercato offre per la realizzazione di servizi centralizzati a carattere interaziendale, di reti di franchising e di altri processi di aggregazione fra imprese									
PS-43	Individuazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di enti pubblici, operatori del settore e gruppi di investimento che possono partecipare a servizi centralizzati, reti di franchising o altri processi di aggregazione fra imprese, o sostenerne la realizzazione									
PS-44	Studio, progettazione funzionale, economicotecnica ed organizzativa di catene di franchising, di servizi centralizzati e di altre iniziative di aggregazione fra imprese									
PS-45	Assistenza tecnica per la realizzazione, la caratterizzazione, l'avviamento ed il funzionamento di servizi centralizzati, reti di franchising ed altri processi di aggregazione fra imprese, nonché per l'attuazione di appropriate politiche di prodotto e di marketing									
PS-46	Impostazione e messa a punto tecniche di gestione per regole e di controllo e direzione centralizzata									
PS-47	Letture ed interpretazione congiunta del territorio e del mercato ai fini dell'individuazione delle prospettive di sviluppo turistico dell'area o della località di competenza e della scelta dei modelli e dei provvedimenti di intervento da adottare per conseguire									
PS-48	Impostazione, redazione e messa a punto di piani territoriali di sviluppo turistico o di specifici progetti per impianti od iniziative turistiche in grado di valorizzare efficacemente le scusce della di sviluppo turistico del territorio che le tendenze del mercato e l'assetto della concorrenza consentono di cogliere									
PS-49	Impostazione, redazione e messa a punto delle strategie e delle politiche di marketing da adottare per l'efficace attuazione di piani o progetti di sviluppo turistico									
PS-50	Impostazione, redazione e messa a punto delle strategie e delle politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale e identitaria culturale della società ospitante da adottare per l'efficace attuazione di piani o progetti di sviluppo turistico									
PS-51	Impostazione, redazione e messa a punto delle strategie e delle politiche produttive e finanziarie da adottare per l'efficace attuazione di piani o progetti di sviluppo turistico									
PS-52	Impostazione, redazione e messa a punto delle strategie e delle politiche di potenziamento infrastrutturale e dei servizi generali da adottare per l'efficace attuazione di piani o progetti di sviluppo turistico									

Funzione di riferimento: PROMOZIONE E PROPULSIONE DELLO SVILUPPO TURISTICO (PS-4)
Figura: ORGANIZZATORE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PS-53	Impostazione, redazione e messa a punto dei provvedimenti giuridici e di incentivazione da adottare per l'efficace attuazione di piani o progetti di sviluppo turistico.									
PS-54	Valutazioni ed analisi di impatto ambientale e funzionale del sistema turistico nel suo complesso, e di singoli progetti, opere ed iniziative									
PS-55	Analisi dell'opportunità tecnica ed economica dei progetti di investimento turistico presentati da terzi; analisi socioeconomica costitutiva ed analisi aziendalistica costifera									
PS-56	Verifica della funzionalità interna, della prevenzione, della correttezza formale e della rispondenza alla normativa vigente dei progetti di investimento turistico presentati da terzi									
PS-57	Formulazione di pareri sulle domande per licenze, autorizzazioni e finanziamento di progetti turistici presentati da terzi									
PS-58	Orientamento ed assistenza tecnica ad operatori o gruppi di investimento che intendono realizzare progetti turistici									
PS-59	Orientamento ed assistenza tecnica per l'esperimento delle fonti finanziarie e per l'attuazione delle relative pratiche a terzi che intendono realizzare progetti turistici									
PS-60	Propulsione e coordinamento degli operatori turistici per la realizzazione di iniziative congiunte di promozione, di offerte speciali, di animazione, per la razionalizzazione della politica dei prezzi, per la tutela dei turisti, e per migliorare la collaborazione fra di essi e l'ufficio per il turismo									
PS-61	Contatti con gli altri organismi pubblici e privati che assicurano prestazioni e servizi di rilevante interesse turistico o che assumono decisioni e provvedimenti, che influenzano la valenza e la fruibilità turistica dell'area di competenza									
PS-62	Raccordo con l'intermediazione turistica agevolando per le operazioni nell'area di competenza e per favorire i rapporti di commercializzazione con gli operatori locali									
PS-63	Attività specialistiche di ricerche di mercato, pubbliche relazioni e promozione per l'acquisizione di attività congressuali ed incentivi									
PS-64	Impostazione, messa a punto e realizzazione materiale informativo e promozionale specificamente destinato alla sollecitazione del mercato congressuale									
PS-65	Contatti e rapporti con committenti potenziali per la maturazione e messa a punto di attività congressuali e di incentivi									
PS-66	Scelta, coordinamento e controllo dell'offerta per la impostazione, formulazione, messa a punto e presentazione di offerte integrate per l'attuazione di attività congressuali e di incentivi									
PS-67	Gestione, coordinamento e controllo dell'offerta per la realizzazione di attività congressuali e di incentivi; funzioni del Professional Congress Organizer									
PS-68	Operazioni preliminari di progettazione analitica ed organizzazione delle attività congressuali e di incentivi									
PS-69	Operazioni concomitanti di realizzazione delle attività congressuali e di incentivi									
PS-70	Operazioni successive alla realizzazione di attività congressuali e di incentivi									
PS-71	Operazioni di contabilizzazione e prevenivazione e rendicontazione delle attività congressuali e di incentivi									
	Assegnazione di compiti e responsabilità fra i propri collaboratori interni e gli operatori esterni									
	Progettazione e realizzazione di programmi quadro									
	Elaborazione di un piano del personale e di un piano lavoro									
	Coordinare le proprie mansioni con agenzie turistiche all'estero									

Accompagnatore turistico

Comparto:

Pubblico-professionale

Funzione di riferimento:

Assistenza alle Attività di Vacanza (PA - I)

B Accompagnateur

DK Rejseleder

D Reisebegleiter

E Transferista

GR Sinodos

F Accompagnateur

I Accompagnatore turistico

P Acompanhante turistico

UK Courier

A. Descrizione della funzione.

Concerne l'assistenza professionale assicurata ai turisti durante lo svolgimento della propria attività di viaggio o di vacanza da personale specializzato che opera per proprio conto o per conto di terzi. La funzione comprende: l'accompagnamento dei gruppi nel corso di viaggi organizzati, l'assistenza ai turisti per la migliore programmazione della propria vacanza in particolari aree o località, l'animazione al livello di specifici impianti ricettivi od a quello territoriale e la guida della clientela, individuale o di gruppo, che visita luoghi od attrattive per l'efficace illustrazione dei quali sono richieste cognizioni, competenze o garanzie particolari da parte di personale specializzato.

B. Figure professionali Cedefop e situazione operativa di riferimento

Per l'area funzionale in esame, sono incluse quattro figure professionali e segnatamente quelle del:

- Accompagnatore
- Animatore
- Guida turistica
- Programmista di soggiorno.

Tre di queste figure professionali sono ben note e su di esse non vi è nulla da osservare. Al riguardo del programmista di soggiorno va invece detto che esso va visto soprattutto come un esperto che non solo conosce profondamente tutte le risorse ed attrattive dell'area di destinazione della vacanza (o dei viaggi) ma possiede anche le entrate e le conoscenze necessarie per introdurre e raccordare i turisti con gli ambienti ed i nuclei sociali che ad essi interessa conoscere e frequentare. In tal modo, egli può aiutare i turisti a programmare nel modo migliore il proprio soggiorno nella località di destinazione ed a cogliere appieno tutte le possibilità che essa offre. Il programmista di soggiorno può lavorare sia per conto proprio che per un ufficio turistico pubblico o per un'agenzia di viaggi specializzata in incoming. Naturalmente, se non si facesse riferimento ai turisti ma alla popolazione residente (soprattutto a quella non particolarmente intraprendente), questa figura professionale assumerebbe un ruolo simile a quello del programmista del tempo libero: un ruolo questo che, per i motivi già riguarderebbe più il settore dei servizi sociali che quello del turismo. Per questo, va qui configurata ed inquadrata con specifico riferimento all'azione che può svolgere nei confronti dei turisti: quali che siano gli altri compiti (simili o diversi) che può assumere nei riguardi di altri segmenti di utenza.

C. Criteri di elencazione dei descrittori

Anche i descrittori standard di compiti di quest'area funzionale sono raggruppati in base alle figure professionali del repertorio CEDEFOP alle quali si è fatto riferimento. Prima l'accompagnatore turistico (01/07), poi il programmista di soggiorno (08/10) indi l'animatore (11/12) ed, infine, la guida turistica (13/18). Valgono anche qui le puntualizzazioni fatte in precedenza sulla assoluta necessità di considerare tali ripartizioni solo indicative e di assortire i compiti di ogni figura facendo riferimento all'intero elenco dei descrittori di seguito riportato e non solo a parte di esso.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Accompagnamento ed assistenza ai viaggiatori negli spostamenti fra località diverse in rappresentanza dell'organismo organizzatore del viaggio o servizio. Attività di informazione sui luoghi di passaggio dell'itinerario di trasferimento. Controllo della qualità dei servizi forniti dagli intermediari ed assunzione dei provvedimenti necessari in caso di problemi, errori od inadempienze degli stessi. Attività di animazione a bordo nel corso dei trasferimenti. Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà. Assistenza ai clienti nell'espletamento delle pratiche di viaggio. Difesa degli interessi dei clienti e dell'organizzazione. Informazioni e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare. Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla visita. Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata. Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste.

Funzione di riferimento: ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI VACANZA (PA-1)
 Figura: ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PA-01	Accompagnamento ed assistenza ai viaggiatori negli spostamenti fra località diverse in rappresentanza dell'organismo che ha organizzato il viaggio o il servizio									
PA-02	Attività di informazione sui luoghi di passaggio dell'itinerario di trasferimento									
PA-03	Controllo della qualità dei servizi forniti dagli intermediari ed assunzione dei provvedimenti necessari in caso di problemi, errori ed inadempienze degli stessi									
PA-04	Attività di animazione a bordo, nel corso dei trasferimenti									
PA-05	Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà									
PA-06	Assistenza ai clienti nell'espletamento delle pratiche di viaggio									
PA-07	Difesa degli interessi dei clienti e dell'organizzazione che rappresenta									
PA-08	Contatti con i turisti individuali e di gruppo che giungono nell'area o località di destinazione della propria vacanza e desiderano programmare il proprio soggiorno secondo le proprie specifiche attese, esigenze e concezioni del tempo libero e della vacanza. Organizzazione, messa in opera e conduzione delle strutture e delle iniziative necessarie a promuovere ed a realizzare tali contatti.									
PA-09	Raccolta di informazioni sul territorio, contatti di orientamento e di sensibilizzazione con i fornitori di servizi, con gli operatori culturali, sociali e turistici locali, con gli enti pubblici e con quanti altri possono essere interessati o coinvolti nella realizzazione di iniziative od attività di interesse turistico: assistenza tecnica per la loro messa in atto									
PA-10	Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti e la loro superficie di contatto con il territorio e con la società ospitante									
PA-11	Organizzazione delle occasioni e delle attività ricreative che animano il soggiorno e favoriscono l'interazione fra gli ospiti per la reciproca conoscenza, la realizzazione di attività comuni e la creazione di un piacevole "gruppo di vacanza"									
PA-12	Realizzazione di incontri di gruppo, giochi, concorsi, quiz, gare sportive, piccoli spettacoli ed altre simili iniziative e sollecitazione della collaborazione e della partecipazione ad esse degli ospiti per la creazione di un'atmosfera di vacanza in line e con le aspettative della clientela e con l'immagine e lo stile dell'impianto in cui le attività di animazione si svolgono									
PA-13	Accompagnamento professionale di persone o gruppi nella visita delle località turistiche									
PA-14	Illustrazione delle particolarità di interesse turistico artistico, culturale, storico ed ambientale del luogo e notizie sulle sue tradizioni, la sua economia, il suo folklore e la sua popolazione									
PA-15	Informazioni e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare									
PA-16	Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla loro visita									
PA-17	Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata									
PA-18	Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste.									
	Intermediazione tra i clienti e le autorità pubbliche locali nella soluzione di eventuali problemi di natura giuridico-amministrativa									
	Primo soccorso e gestione della urgenza									

Programmista di soggiorno

Comparto: Pubblico-professionale
 Funzione di riferimento: Assistenza alle Attività di Vacanza (PA - 2)

B Programmeur de séjour
 DK Planlaegger af ophold
 D Gestalter von Aufenthaltsprogrammen
 GR Empsichotis
 F Programmeur de séjour
 I Programmista di soggiorni
 P Programador de estadia
 UK Holiday activity planner/Resort representative

A. Descrizione della funzione

Concerne l'assistenza professionale assicurata ai turisti durante lo svolgimento della propria attività di viaggio o di vacanza da personale specializzato che opera per proprio conto o per conto di terzi. La funzione comprende: l'accompagnamento dei gruppi nel corso di viaggi organizzati, l'assistenza ai turisti per la migliore programmazione della propria vacanza in particolari aree o località, l'animazione al livello di specifici impianti ricettivi od a quello territoriale e la guida della clientela, individuale o di gruppo, che visita luoghi od attrattive per l'efficace illustrazione dei quali sono richieste cognizioni, competenze o garanzie particolari da parte di personale specializzato.

B. Figure professionali Cedefop e situazione operativa di riferimento

Per l'area funzionale in esame, sono incluse quattro figure professionali e segnatamente quelle del:

- Accompagnatore
- Animatore
- Guida turistica
- Programmista di soggiorno.

Tre di queste figure professionali sono ben note e su di esse non vi è nulla da osservare. Al riguardo del programmista di soggiorno va invece detto che esso va visto soprattutto come un esperto che non solo conosce profondamente tutte le risorse ed attrattive dell'area di destinazione della vacanza (o dei viaggi) ma possiede, anche le entrate e le conoscenze necessarie per introdurre e racciordare i turisti con gli ambienti ed i nuclei sociali che ad essi interessa conoscere e frequentare. In tal modo, egli può aiutare i turisti a programmare nel modo migliore il proprio soggiorno nella località di destinazione ed a cogliere appieno tutte le possibilità che essa offre. Il programmista di soggiorno può lavorare sia per conto proprio che per un ufficio turistico pubblico o per un'agenzia di viaggi specializzata in incoming. Naturalmente, se non si facesse riferimento ai turisti ma alla popolazione residente (soprattutto quella non particolarmente intraprendente), questa figura professionale assumerebbe un ruolo simile a quello del programmista del tempo libero: ruolo questo che, per i motivi già evidenziati, riguarderebbe più il settore dei servizi sociali che quello turistico. Per questo va qui configurata ed inquadrata con specifico riferimento all'azione che può svolgere nei confronti dei turisti: quali che siano gli altri i compiti (simili o diversi) che può assumere nei riguardi di altri segmenti di utenza.

C. Criteri di elencazione dei descrittori

Anche i descrittori standard di compiti di quest'area funzionale sono raggruppati in base alle figure professionali del repertorio CEDEFOP alle quali si è fatto riferimento. Prima l'accompagnatore turistico(01/07), poi il programmista di soggiorno(08/10) indi l'animatore(11/12) ed, infine, la guida turistica(13/18). Valgono anche qui le puntualizzazioni fatte in precedenza sulla assoluta necessità di considerare tali ripartizioni solo indicative e di assorire i compiti di ciascuna figura facendo riferimento all'intero elenco dei descrittori di seguito riportato e non solo a parte di esso.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Contatti con i turisti individuali e di gruppo che giungono nell'area o località di destinazione della propria vacanza e desiderano programmare il proprio soggiorno secondo le proprie specifiche attese, esigenze e concezioni del tempo libero e della vacanza. Organizzazione, messa in opera e conduzione di strutture ed iniziative necessarie a promuovere ed a realizzare tali contatti. Raccolta di informazioni sul territorio, contatti di orientamento e di sensibilizzazione con i fornitori di servizi, con gli operatori culturali, sociali e turistici locali, con gli enti pubblici e con quanti altri possono essere interessati o coinvolti nella realizzazione di iniziative od attività di interesse turistico: assistenza tecnica per la loro messa in atto. Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti e la loro superficie di contatto con il territorio e con la società ospitante.

Funzione di riferimento: ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ DI VACANZA (PA-2)
Figura: PROGRAMMISTA DI SOGGIORNO

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PA-01	Accompagnamento ed assistenza ai viaggiatori negli spostamenti fra località diverse in rappresentanza dell'organismo che ha organizzato il viaggio o il servizio									
PA-02	Attività di informazione sui luoghi di passaggio dell'itinerario di trasferimento									
PA-03	Controllo della qualità dei servizi forniti dagli intermediari ed assunzione dei provvedimenti necessari in caso di problemi, errori od inadempimenti degli stessi									
PA-04	Attività di animazione a bordo, nel corso dei trasferimenti									
PA-05	Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà									
PA-06	Assistenza ai clienti nell'espletamento delle pratiche di viaggio									
PA-07	Difesa degli interessi dei clienti e dell'organizzazione che rappresenta									
PA-08	Contatti con i turisti individuali e di gruppo che giungono nell'area o località di destinazione della propria vacanza e desiderano programmare il proprio soggiorno secondo le proprie specifiche attese, esigenze e concezioni del tempo libero e della vacanza. Organizzazione, messa in opera e conduzione delle strutture e delle iniziative necessarie a promuovere ed a realizzare tali contatti									
PA-09	Raccolta di informazioni sul territorio, contatti di orientamento e di sensibilizzazione con i fornitori di servizi, con gli operatori culturali, sociali e turistici locali, con gli enti pubblici e con quanti altri possono essere interessati o coinvolti nella realizzazione di iniziative od attività di interesse turistico; assistenza tecnica per la loro messa in atto									
PA-10	Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti; e la loro superficie di contatto con il territorio e con la società ospitante									
PA-11	Organizzazione delle occasioni e delle attività ricreative che animano il soggiorno e favoriscono l'interazione fra gli ospiti per la reciproca conoscenza, la realizzazione di attività comuni e la creazione di un piacevole "gruppo di vacanza"									
PA-12	Realizzazione di incontri di gruppo, giochi, concorsi, quiz, gare sportive, piccoli spettacoli ed altre simili iniziative e sollecitazione della collaborazione e della partecipazione ad esse degli ospiti per la creazione di un'atmosfera di vacanza in linea con le aspettative della clientela e con l'immagine e lo stile dell'impianto in cui le attività di animazione si svolgono									
PA-13	Accompagnamento professionale di persone o gruppi nella visita delle località turistiche									
PA-14	Illustrazione delle particolarità di interesse turistico artistico, culturale, storico ed ambientale del luogo e notizie sulle sue tradizioni, la sua economia, il suo folklore e la sua popolazione									
PA-15	Informazioni e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare									
PA-16	Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla loro visita									
PA-17	Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata									
PA-18	Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste.									
<i>Comunità circoli culturali, federazioni sportive (società), predispongono un programma di animazione</i>										

Animatore

Pubblico-professionale

Comparto:

Assistenza alle Attività di Vacanza (PA - 3)

Funzione di riferimento:
B Animateur
D Animateur
E Animador
GR Touristiki xenagoi
F Animateur
I Animatore
P Animador
UK Holiday activity organizer/Escort

A. Descrizione della funzione

Concerne l'assistenza professionale assicurata ai turisti durante lo svolgimento della propria attività di viaggio o di vacanza da personale specializzato che opera per proprio conto o per conto di terzi. La funzione comprende: l'accompagnamento dei gruppi nel corso di viaggi organizzati, l'assistenza ai turisti per la migliore programmazione della propria vacanza in particolari aree o località, l'animazione al livello di specifici impianti ricettivi od a quello territoriale e la guida della clientela, individuale o di gruppo, che visita luoghi od attrattive per l'efficace illustrazione dei quali sono richieste cognizioni, competenze o garanzie particolari da parte di personale specializzato.

B. Figure professionali Cedefop e situazione operativa di riferimento

Per l'area funzionale in esame, sono incluse quattro figure professionali e segnatamente quelle del:

- Accompagnatore
- Animatore
- Guida turistica
- Programmista di soggiorno.

Tre di queste figure professionali sono ben note e su di esse non vi è nulla da osservare. Al riguardo del programmista di soggiorno va invece detto che esso va visto soprattutto come un esperto che non solo conosce profondamente tutte le risorse ed attrattive dell'area di destinazione della vacanza (o dei viaggi) ma possiede anche le entrature e le conoscenze necessarie per introdurre e riaccondurre i turisti con gli ambienti ed i nuclei sociali che ad essi interessa conoscere e frequentare. In tal modo, egli può aiutare i turisti a programmare nel modo migliore il proprio soggiorno nella località di destinazione ed a cogliere appieno tutte le possibilità che essa offre. Il programmista di soggiorno può lavorare sia per conto proprio che per un ufficio turistico pubblico o per un'agenzia di viaggi specializzata in incoming. Naturalmente, se non si facesse riferimento ai turisti ma alla popolazione residente (soprattutto a quella non particolarmente intraprendente), questa figura professionale assumerebbe un ruolo simile a quello del programmista del tempo libero: ruolo questo che, per i motivi già evidenziati, riguarderebbe più il settore dei servizi sociali che quello turistico. Per questo va qui configurata ed inquadrata con specifico riferimento all'azione che può svolgere nei confronti dei turisti: quali che siano gli altri compiti (simili o diversi) che può assumere nei riguardi di altri segmenti di utenza C. Criteri di elencazione dei descrittori

Anche i descrittori standard di compiti di quest'area funzionale sono raggruppati in base alle figure professionali del repertorio Cedefop alle quali si è fatto riferimento. Prima l'accompagnatore turistico (01/07), poi il programmista di soggiorno (08/10) indi l'animatore (11/12) ed, infine, la guida turistica (13/18). Valgono anche qui le puntualizzazioni fatte in precedenza sulla assoluta necessità di considerare tali ripartizioni solo indicative e di assortire i compiti di ciascuna figura facendo riferimento all'intero elenco dei di seguito riportato e non solo a parte di esso.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti e la loro superficie di contatto con il territorio e la società ospitante. Organizzazione delle occasioni e delle attività ricreative che animano il soggiorno e favoriscono l'interazione fra gli ospiti per la reciproca conoscenza, la realizzazione di attività comuni e la creazione di un piacevole "gruppo di vacanza". Realizzo di incontri di gruppo, giochi, concorsi, quiz, gare sportive, piccoli spettacoli ed altre simili iniziative e sollecitazione della collaborazione e della partecipazione ad esse degli ospiti per la creazione di un'atmosfera di vacanza in linea con le aspettative della clientela e con l'immagine e lo stile dell'impianto in cui le attività di animazione si svolgono. Informazioni e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o acquistare. Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata

Funzione di riferimento: ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ DI VACANZA (PA-3)
 Figure: ANIMATORE

Codice	descrizione del compito	B											UK	
		DK	D	E	GR	F	I	P						
PA-01	Accompagnamento ed assistenza ai viaggiatori negli spostamenti fra località diverse in rappresentanza dell'organismo che ha organizzato il viaggio o il servizio													
PA-02	Attività di informazione sui luoghi di passaggio dell'itinerario di trasferimento													
PA-03	Controllo della qualità dei servizi forniti dagli intermediari ed assunzione dei provvedimenti necessari in caso di problemi, errori od inadempienze degli stessi													
PA-04	Attività di animazione a bordo, nel corso dei trasferimenti													
PA-05	Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà													
PA-06	Assistenza ai clienti nell'esplorazione ed uso delle pratiche di viaggio													
PA-07	Difesa degli interessi dei clienti e dell'organizzazione che rappresenta													
PA-08	Contatti con i turisti individuali o di gruppo che giungono nell'area o località di destinazione della propria vacanza e desiderano programmare il proprio soggiorno secondo le proprie specifiche attese, esigenze e concezioni del tempo libero e della vacanza. Organizzazione, messa in opera e conduzione delle strutture e delle iniziative necessarie a promuovere ed a realizzare tali contatti													
PA-09	Raccolta di informazioni sul territorio, contatti di orientamento e di sensibilizzazione con i fornitori di servizi, con gli operatori culturali, sociali e turistici locali, con gli enti pubblici e con quanti altri possono essere interessati o coinvolti nella realizzazione di iniziative od attività di interesse turistico: assistenza tecnica per la loro messa in atto													
PA-10	Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti e la loro superficie di contatto con il territorio e con la società ospitante													
PA-11	Organizzazione delle occasioni e delle attività ricreative che animano il soggiorno e favoriscono l'interazione fra gli ospiti per la reciproca conoscenza, la realizzazione di attività comuni e la creazione di un piacevole "gruppo di vacanza"													
PA-12	Realizzazione di incontri di gruppo, giochi, concorsi, quiz, gare sportive, piccoli spettacoli ed altre simili iniziative e sollecitazione della collaborazione e della partecipazione ad esse degli ospiti per la creazione di un'atmosfera di vacanza in linea e con le aspettative della clientela e con l'immagine e lo stile dell'impianto in cui le attività di animazione si svolgono													
PA-13	Accompagnamento professionale di persone o gruppi nella visita delle località turistiche													
PA-14	Illustrazione delle particolarità di interesse turistico artistico, culturale, storico ed ambientale del luogo e notizie sulle sue tradizioni, la sua economia, il suo folklore e la sua popolazione													
PA-15	Informazione e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare													
PA-16	Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla loro visita													
PA-17	Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata													
PA-18	Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste.													
	<i>Operazioni pubblicitarie per le attività in programma</i>													
	<i>Collabora con specialisti occasionali (guide naturalistiche, istruttori sportivi, ...)</i>													
	<i>Prepara e cura il materiale</i>													
	<i>Sistema, cura e utilizza diversi tipi di apparecchiature tecniche</i>													
	<i>Accoglie e comunica reclami; eventualmente presta i primi soccorsi</i>													
	<i>Premiere secours in gestione, dos urgences</i>													

Guida turistica

Comparto:	Pubblico-professionale
Funzione di riferimento:	Assistenza alle Attività di Vacanza (PA - 4)
B	Guide touristique
DK	Turistforer
D	Fremdenführer
E	Guía de turismo
GR	Programatistis diamonis
F	Guide interprète
I	Guida turistica
P	Guia turistico
UK	Tourist guide

A. Descrizione della funzione

Concerne l'assistenza professionale assicurata ai turisti durante lo svolgimento della propria attività di viaggio o di vacanza da personale specializzato che opera per proprio conto o per conto di terzi. La funzione comprende: l'accompagnamento dei gruppi nel corso di viaggi organizzati, l'assistenza ai turisti per la migliore programmazione della propria vacanza in particolari aree o località, l'animazione al livello di specifici impianti ricettivi od a quello territoriale e la guida della clientela, individuale o di gruppo, che visita luoghi od attrattive per l'efficace illustrazione dei quali sono richieste cognizioni, competenze o garanzie particolari da parte di personale specializzato.

B. Figure professionali Cedefop e situazione operativa di riferimento

Per l'area funzionale in esame, sono incluse quattro figure professionali e segnatamente quelle del:

- Accompagnatore
- Animatore
- Guida turistica
- Programmista di soggiorno.

Tre di queste figure professionali sono ben note e su di esse non vi è nulla da osservare. Ai riguardo del programmista di soggiorno va invece detto che esso va visto soprattutto come un esperto che non solo conosce profondamente tutte le risorse ed attrattive dell'area di destinazione della vacanza (o del viaggio) ma possiede anche le entrate e le conoscenze necessarie per introdurre e ricordare ai turisti con gli ambienti ed i nuclei sociali che ad essi interessa conoscere e frequentare. In tal modo, egli può aiutare i turisti a programmare nel modo migliore il proprio soggiorno nella località di destinazione ed a cogliere appieno tutte le possibilità che essa offre. Il programmista di soggiorno può lavorare sia per conto proprio che per un ufficio turistico pubblico o per un'agenzia di viaggi specializzata in incoming. Naturalmente, se non si facesse riferimento ai turisti ma alla popolazione residente (soprattutto a quella non particolarmente intraprendente), questa figura professionale assumerebbe un ruolo simile a quello del programmista del tempo libero: ruolo questo che, per i motivi già evidenziati, riguarderebbe più il settore dei servizi sociali che quello turistico. Per questo va qui configurata ed inquadrata con specifico riferimento all'azione che può svolgere nei confronti dei turisti: quali che siano gli altri compiti (simili o diversi) che può assumere nei riguardi di altri segmenti di utenza.

C. Criteri di elencazione dei descrittori

Anche i descrittori standard di compiti di quest'area funzionale sono raggruppati in base alle figure professionali del repertorio CEDEFOP alle quali si è fatto riferimento. Prima l'accompagnatore turistico (01/07), poi il programmista di soggiorno (08/10) indi l'animatore (11/12) ed, infine, la guida turistica (13/18). Valgono anche qui le puntualizzazioni fatte in precedenza sulla assoluta necessità di considerare tali ripartizioni solo indicative e di assortire i compiti di ciascuna figura facendo riferimento all'intero elenco dei di seguito riportato e non solo a parte di esso.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà. Accompagnamento professionale di persone o gruppi nella visita delle località turistiche. Illustrazione delle particolarità di interesse turistico artistico, culturale, storico ed ambientale del luogo o notizie sulle sue tradizioni, la sua economia, il suo folklore e la sua popolazione. Informazioni suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare. Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla loro visita. Corretto e puntuale svolgimento dell'attività programmata. Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste.

BIBLIOGRAFIA

Funzione di riferimento: ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI VACANZA (PA-4)
Figura: GUIDA TURISTICA

Codice	descrizione del compito	B	DK	D	E	GR	F	I	P	UK
PA-01	Accompagnamento ed assistenza ai viaggiatori negli spostamenti fra località diverse in rappresentanza dell'organismo che ha organizzato il viaggio o il servizio									
PA-02	Attività di informazione sui luoghi di passaggio dell'itinerario di trasferimento									
PA-03	Controllo della qualità dei servizi forniti dagli intermediari ed assunzione dei provvedimenti necessari in caso di problemi, errori ed inadempimenti degli stessi									
PA-04	Attività di animazione a bordo, nel corso dei trasferimenti									
PA-05	Sorveglianza della sicurezza dei clienti e delle loro proprietà									
PA-06	Assistenza ai clienti nell'espletamento delle pratiche di viaggio									
PA-07	Difesa degli interessi dei clienti e dell'organizzazione che rappresenta									
PA-08	Contatti con i turisti individuali e di gruppo che giungono nell'area o località di destinazione della propria vacanza e desiderano programmare il proprio soggiorno secondo le proprie specifiche attese, esigenze e concezioni del tempo libero e della vacanza. Organizzazione, messa in opera e conduzione delle strutture e delle iniziative necessarie a promuovere ed a realizzare tali contatti									
PA-09	Raccolta di informazioni sul territorio, contatti di orientamento e di sensibilizzazione con i fornitori di servizi, con gli operatori culturali, sociali e turistici locali, con gli enti pubblici e con quanti altri possono essere interessati o coinvolti nella realizzazione di iniziative od attività di interesse turistico; assistenza tecnica per la loro messa in atto									
PA-10	Programmazione, ed eventuale assistenza alla realizzazione delle attività, delle iniziative, degli incontri e delle escursioni che possono contribuire a rendere il soggiorno dei turisti più appagante e piacevole, ad arricchire la loro attività di vacanza ed a migliorare i loro rapporti e la loro superficie di contatto con il territorio e con la società ospitante									
PA-11	Organizzazione delle occasioni e delle attività ricreative che animano il soggiorno e favoriscono l'interazione fra gli ospiti per la reciproca conoscenza, la realizzazione di attività comuni e la creazione di un piacevole "gruppo di vacanza"									
PA-12	Realizzazione di incontri di gruppo, giochi, concorsi, quiz, gare sportive, piccoli spettacoli ed altre simili iniziative e sollecitazione della collaborazione e della partecipazione ad esse degli ospiti per la creazione di un'atmosfera di vacanza in linea a con le aspettative della clientela e con l'immagine e lo stile dell'impianto in cui le attività di animazione si svolgono									
PA-13	Accompagnamento professionale di persone o gruppi nella visita delle località turistiche									
PA-14	Illustrazione delle particolarità di interesse turistico artistico, culturale, storico ed ambientale del luogo e notizie sulle sue tradizioni, la sua economia, il suo folklore e la sua popolazione									
PA-15	Informazioni e suggerimenti sui luoghi da visitare, sui locali in cui andare e sulle cose da vedere o da acquistare									
PA-16	Informazione e consigli ai turisti del gruppo ed assistenza nella soluzione dei problemi legati alla loro visita									
PA-17	Consenso e puntuale svolgimento dell'attività programmata									
PA-18	Decisione di eventuali modifiche urgenti da apportare all'attività programmata in caso di circostanze impreviste									
	Ricerca, organizzazione, analisi e sintesi della documentazione ad hoc									
	Presentazione di un oggetto, un'opera d'arte, una mostra in un museo									
	Presentazione di un monumento									
	Analisi dei diversi pubblici e delle tecniche di comunicazione per la composizione di commenti storici e culturali del patrimonio in funzione del pubblico									
	Traduzione e interpretazione									

BARBARITO MARANI TORO A., *Guide e interpreti*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 993.

BOZZI A., *Commento agli artt. 9 e 19 del d.p.r. n. 616 del 1977*, in CAPACCIO-LI-SATTA, *Commento al d.p.r. n.616*, Milano,1980, p. 224 e p. 372.

CEDEFOP, *Le professioni nel settore turistico alberghiero in ambito comunitario*, Lussemburgo, 1991.

CEDEFOP, *Analisi della struttura dei profili professionali nel settore del turismo in Italia*, Lussemburgo, 1991.

CEDEFOP, *Le professioni del settore turistico. Una analisi comparata in nove Stati della Comunità*, Lussemburgo, 1994.

CHITI M. P., *La legge quadro sul turismo*, in *Quaderno della Rivista giuridica di circolazione*, n. 4, 1985, p. 123.

CHITI M. P., *Le professioni turistiche tra "mestieri" e "libere professioni"*, in *Riv. giur. pol. loc.*, 1987, p. 439.

CHITI M. P. - RIGHI L., *Le attività turistiche fra legislazione nazionale e comunitaria*, in *Quarto rapporto sul turismo italiano*, Firenze, 1991, p. 360.

CHITI M. P. - RIGHI L., *Il turismo nella dimensione comunitaria e nazionale. profili giuridici*, in *Quinto rapporto sul turismo italiano*, Milano, 1993, p. 317.

CIURNELLI M., *Libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi per le imprese turistiche*, in *Rivista giuridica di circolazione e trasporti*, 1990,358

FRAGOLA M., *Profilo comunitario del turismo*, Padova, 1996, pp. 332.

FRANCESCHELLI V.-SILINGARDI G., *Manuale di diritto del turismo*, Torino, 1999, pp. 474.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, *Le professioni turistiche nell'ordinamento italiano e comunitario*, Seminario europeo, Roma, 1993

NOTARSTEFANO C., *Lineamenti privatistici delle attività turistiche*, Bari, 1998.

PRADI M., *Guide e portatori alpini*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol.VIII, Torino,1993, 58

RIGHI L., *La dimensione comunitaria del turismo ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, *Rivista italiana diritto pubblico comunitario*, 1992, 633

RIGHI L., *Professioni turistiche*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. 39, 1997.

RIGHI L., Turismo, in CHITI M. P. - GRECO G. (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano, 1997, Parte speciale, vol. II, p. 1373.

RIGHI L., *Le professioni turistiche*, in *Manuale di diritto del turismo*, Torino, 1999, pp. 231-248.

RODDI G., *Guide turistiche e interpreti*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. VIII, Torino, 1993, p. 63.

SILINGARDI G., *Le professioni turistiche: profili organizzatori nell'ordinamento interno ed in quello comunitario*, in *Rivista giuridica di circolazione e trasporti*, 1993, p. 677.

SILINGARDI G., *Turismo: legislazione e prassi contrattuale*, Milano, 1993.

TEDESCHINI E, *Commento alla legge quadro sul turismo*, Rimini, 1984, pp. 115

INDICE

1. Introduzione	3
2. L'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria delle attività professionali turistiche	4
a) la disciplina antecedente la legge quadro sul turismo	4
b) l'art. 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217	5
c) profili di diritto comunitario nella disciplina delle professioni turistiche	8
d) la disciplina delle leggi quadro sulle guide alpine e sui maestri di sci	12
3. Linee guida per una politica legislativa regionale delle professioni turistiche tra disciplina amministrativa e orientamenti comunitari.	13
Allegati	16
Riferimenti normativi in tema di professioni turistiche	
Normativa nazionale	17
Normativa regionale	18
Elenco delle leggi della Regione Puglia attinenti il turismo	19
D.p.r. 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome in materia di guide turistiche)	21
Circolare Ministero dell'Interno 24 ottobre 1996	23
Circolare M.I.C.A. 21 ottobre 2000, Direzione Generale per il turismo	25
Elenco dei musei e dei monumenti per la cui visita è richiesta la prestazione professionale della guida turistica - Dipartimento del Turismo	28
Provincia di Bari	29
Province di Brindisi e di Foggia	30
Provincia di Lecce	31
Provincia di Taranto	35
Repertorio CEDEFOP sulle professioni turistiche	36
Organizzatore professionale di congressi	37
Accompagnatore turistico	41
Programmista di soggiorno	43
Animatore	45
Guida turistica	47
Bibliografia	49
Indice	50

